

COMUNE DI FIESCO

PROVINCIA DI CREMONA

DOCUMENTO UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

2018 – 2020

in forma semplificata

INDICE GENERALE

DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Finalità e Contenuti.....	
1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (Ses).....	
L'analisi delle condizioni esterne.....	
L'analisi delle condizioni interne.....	
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate.....	
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	
2. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte prima	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)	
Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)	
Entrate extratributarie (Titolo 3.00)	
Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)	
Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)	
Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)	
L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo	
Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.	
Evoluzione del debito nel triennio	
Oneri finanziari	
Tasso medio di indebitamento	
Incidenza interessi passivi su entrate correnti	

Indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti:

3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda

Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

Programmazione piano dei fabbisogni

Verifica obbligo riduzione spesa personale aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.3 comma 5 del D.L.90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.06.2014 convertito con legge n.114 del 11.08.2014 (1)

Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità e Contenuti

Ci apprestiamo a redigere il principale documento di programmazione economico-finanziaria, secondo i principi dell'armonizzazione, mentre gli enti entrano dal 1 gennaio di quest'anno, in modo graduale, con applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e il doppio binario, accompagnando anche con i modelli previsti dal DPR 194/1996.

La redazione del bilancio secondo i nuovi principi consente sicuramente una maggiore trasparenza e leggibilità degli strumenti di programmazione ed in particolare migliora la fruibilità degli stessi sia per gli organi di governo che per gli stakeholders.

La programmazione del "sistema di bilancio" è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione,

l'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Così come previsto dal "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)

L'analisi delle condizioni esterne

1. Situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico:

-Condizione socio-economica delle famiglie: MEDIA

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale ed il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi, che la politica degli investimenti.

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori:

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Il territorio comunale, pur non essendo molto esteso, ricomprende nel suo interno, aziende artigianal-industriali ed agricole, aventi una significativa rilevanza sotto il profilo occupazionale.

1.1.1 - Popolazione

1.1.2 - Popolazione residente alla fine dell'ultimo anno (31/12/2017): 1192

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del PEN-ultimo anno (31/12/2016)

(D.L.vo 267/2000) n° 1202

di cui: maschi n° 593

femmine n° 609

nuclei familiari n° 469

comunità / convivenze n° =

- Popolazione straniera al **31/12/2016**: n. 69 (N. 32 maschi e N. 37 femmine)
di cui:
 - cittadini residenti UE: N. 24
 - cittadini residenti EXTRAUE: N. 45

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del 31/12/2015

(D.L.vo 267/2000) n° 1229

di cui: maschi n° 602

femmine n° 627

nuclei familiari n° 476

comunità / convivenze n° =

- Popolazione straniera al 31/12/2015: n. 76 (N. 36 maschi e N. 40 femmine)
di cui:
 - cittadini residenti UE: N. 25
 - cittadini residenti EXTRAUE: N. 51

- Popolazione residente alla fine del 31/12/2014

(D.L.vo 267/2000) n° 1226

di cui: maschi n° 603

femmine n° 623

nuclei familiari n° 475

comunità / convivenze n° =

- Popolazione straniera al 31/12/2014: n. 79 (N.38 maschi e N. 41 femmine)

di cui:

- cittadini residenti UE: N.27
- cittadini residenti EXTRAUE: N. 52

- *Popolazione residente alla fine del 31/12/2013*

(D.L.vo 267/2000) n° 1218

di cui: maschi n° 595

femmine n° 623

nuclei familiari n° 471

comunità / convivenze n° =

- *Popolazione straniera al 31/12/2013: n. 81 (38 maschi e 43 femmine)*
 - di cui:
 - cittadini residenti UE: N. 27
 - cittadini residenti EXTRAUE: N. 54

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2016

(ultimo anno precedente) n° 1229

1.1.4 - Nati nell'anno n° 6

1.1.5 - Deceduti nell'anno n°11

saldo naturale n° -5

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 19

1.1.7 - Emigrati n° 41

saldo migratorio n° -22

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2016

(ultimo anno precedente) n° 1202

di cui:

1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 72

1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 123

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 147

1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 636

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 224

Totale 1202

1.1.3 - Popolazione all`1.1.2015

(PEN-ultimo anno precedente) n° 1226

1.1.4 - Nati nell'anno n° +12

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° - 9

saldo naturale n° +3

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° +32

1.1.7 - Emigrati n° -32

saldo migratorio n° 0

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2015

PEN-ultimo anno precedente) n° 1229

di cui:

1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 89

1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 125

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 152

1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 648

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 215

Totale 1229

1.1.3 - Popolazione all`1.1.2014

n° 1218

1.1.4 - Nati nell'anno n° 16

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 16

saldo naturale n° +10

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 27

1.1.7 - Emigrati n° 29

saldo migratorio n° -2

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2014

n° 1226

di cui:

1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 101

1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 109

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 154

1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 653

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 209

Totale 1226

1.1.3 - Popolazione all`1.1.2013

n° 1202

1.1.4 - Nati nell'anno n° 15

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 10

saldo naturale n° +5

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 48

1.1.7 - Emigrati n° 37

saldo migratorio n° +11

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013

n° 1218

di cui:

1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 96

1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 112

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 154

1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 655

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 201

Totale 1218

1.1.3 - Popolazione all`1.1.2012

n° 1212

1.1.4 - Nati nell'anno n° 16

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 9

saldo naturale n° +7

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 31

1.1.7 - Emigrati n° 48

saldo migratorio n° -17

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012

n° 1202

di cui:

1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 89

1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 127

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 154

1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 648

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 184

Totale 1202

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo periodo Anno Tasso

PENULTIMO ANNO PRECEDENTE:

2016 6/1202 0,50 %

Periodo Precedente:

2015 12/1229 0,98 %

2014 16/1226 1,23 %

2013 15/1218 1,23 %

2012 16/1202 1,33 %

2011 17/1212 1,40 %

2010 dato non disponibile

2009 (22/1166) *100 1,89 %

2008 (11/1119) *100 0,01 %

2007 (9/1099) *100 0,80 %

2006 (11/1021)*100 1,10 %

2005 1,40 %

2004 1,54 %

2003 1,70 %

2002 0,70 %

2001 0,70 %

2000 0,00 %

1999 1,29 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo periodo Anno Tasso

PENULTIMO ANNO PRECEDENTE:

2016 11/1202 0,92 %

Periodo Precedente:

2015 9/1229 0,73 %

2014	16/1226	1,31 %
2013	9/1218	0,74 %
2012	9/1202	0,75 %
2011	6/1212	0,50 %
2010 dato non disponibile		
2009	(10/1166)*100	0,85 %
2008	dato non disponibile	
2007	(10/1099)*100	0,90 %
2006	(9/1021)*100	0,90 %
2005	0,99 %	
2004	0,66 %	
2003	0,68 %	
2002	0,58 %	
2001	0,82 %	
2000	0,00 %	
1999	0,70 %	

1.1.16 - *Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente:*

abitanti n.....

entro il n.....

- *Livello di istruzione della popolazione residente:* MEDIO

- *Condizione socio-economica delle famiglie:* MEDIA

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale ed il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi, che la politica degli investimenti.

Altri dati al 31/12/2016:

Servizio elettorale:

- Elettori n__941__ di cui: maschi n. _____ + femmine _____
- Tessere elettorali rilasciate nel corso dell'anno (pari a n. iscrizioni nelle liste elettorali) n. __43__
- Cancellazioni dalle liste elettorali n. __44__

- Registrazioni al protocollo elettorale n. __/___ non più previsto: protocollo separato.

Servizio anagrafe:

- certificati n__196_____
- carte d'identità n__157_____ (di cui: n. ...157..... C.Id. e n. ...//..... rinnovi)
- libretti di lavoro n_____/_____ non più in vigore
- altri n__113_____

totale n__446_____

N. Variazioni anagrafiche: n. __304__

Servizio stato civile: - Eventi registrati nel registro di stato civile n. __78__ + annotazioni

- atti di nascita n____9_____
- atti di matrimonio n____8_____
- atti di morte n__11_____
- atti di cittadinanza n____7_____
- altri atti (pubbl.matrim.) n____8_____
- certificazioni e copie

rilasciate n. ___54___

totale n. ___97___

Servizi statistici: risposte ad adempimenti statistici: n. _124___

BIBLIOTECA:

n. ___2.445___ prestiti

n. ___162___ iscritti

n. ___140___ volumi acquisiti

n. _13.316___ volumi al 31/12/2016

Commissione Biblioteca: sedute n. ___0___

INIZIATIVE CULTURALI:

n. ___2___ manifestazioni/eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

n. ___45___ medio partecipanti (promoz. lettura: 2 sc. infanzia e 0 partec + 0 sc.prim. e 0 partec)

n. ___0___ mostre organizzate

n. ___0___ medio visitatori

Altri dati al 31/12/2015:

Servizio elettorale:

- Elettori n. ___942___

- Tessere elettorali rilasciate nel corso dell'anno (pari a n. iscrizioni nelle liste elettorali) n. ___35___

- Cancellazioni dalle

liste elettorali n. __23__

- RegISTRAZIONI al

protocollo elettorale n. __//__ non più previsto: protocollo separato.

Servizio anagrafe:

-certificati n __261__

-carte d'identità n __209__ (di cui: n. ...209..... C.Id. e n. ...//..... rinnovi)

-libretti di lavoro n ____/____ non più in vigore

-altri n __62__

totale n __532__

N. Variazioni anagrafiche: n. __104__

Servizio stato civile: - Eventi registrati nel registro di stato civile n. _____ + annotazioni

-atti di nascita n __15__

-atti di matrimonio n __4__

-atti di morte n __9__

-atti di cittadinanza n __9__

-altri atti (pubbl.matrim.) n __3__

-certificazioni e copie

rilasciate n __134__

totale n __174__

Servizi statistici: risposte ad adempimenti statistici: n. __88__

BIBLIOTECA:

n. ___2.637___ prestiti

n. ___194___ iscritti

n. ___136___ volumi acquisiti

n. ___13.176___ volumi al 31/12/2015

Commissione Biblioteca: sedute n. ___0___

INIZIATIVE CULTURALI:

n. ___2___ manifestazioni/eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

n. ___43+20___ medio partecipanti (promoz. lettura: 1 sc. infanzia e 40 partec + 3 sc.prim. e 67 partec)

n. ___0___ mostre organizzate

n. ___0___ medio visitatori

Altri dati al 31/12/2014:

Servizio elettorale:

- Elettori n. ___930___

- Tessere elettorali rilasciate nel corso dell'anno (pari a n. iscrizioni nelle liste elettorali) n. ___43___

- Cancellazioni dalle

liste elettorali n. ___31___

- Registrazioni al

protocollo elettorale n. ___/___ non più previsto: protocollo separato.

Servizio anagrafe:

-certificati n__184_____

-carte d'identità n__191___ (di cui: n. ...191..... C.Id. e n. .../..... rinnovi)

-libretti di lavoro n_____/_____ non più in vigore

-altri n__98_____

totale n__473_____

N. Variazioni anagrafiche: n. _303_____

Servizio stato civile: - Eventi registrati nel registro di stato civile n. __43_____ + annotazioni

-atti di nascita n____17_____

-atti di matrimonio n____1_____

-atti di morte n____6_____

-atti di cittadinanza n____0_____

-altri atti (pubbl.matrim.) n____1_____

-certificazioni e copie

rilasciate n__89_____

totale n__114_____

Servizi statistici: risposte ad adempimenti statistici: n. _84_____

BIBLIOTECA:

n. __3.154___ prestiti

n. __222___ iscritti

n. __173___ volumi acquisiti

n. __13.040___ volumi al 31/12/2014

Commissione Biblioteca: sedute n. __0___

	- industriali		X	
	- artigianali	X		
	- commerciali (*)		X	
	Altri strumenti urbanistici: Piani di Recupero	X		
	Piano della segnaletica stradale	X		
	Piano dell'Illuminazione pubblica (Punti luce esistenti: N. 250 circa di vario tipo e potenza - det. utc n. 111 del 28/12/2011)		X	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

Si x No

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. /

P.I.P. /

1.1. L'analisi delle condizioni esterne

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.

L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti

dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

E' necessario che in questo clima di incertezza la Legge di stabilità 2016 rappresenti il superamento definitivo della lunga stagione durata diversi anni di continui tagli alle risorse. E' necessario, infatti, che al superamento della Tasi con riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, corrisponda una copertura compensativa di risorse al 100% al fine di garantire la non penalizzazione dei Comuni dall'eliminazione di questa tassa.

Infatti, viene disposto di eliminare definitivamente la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9 ovvero gli immobili di "lusso".

Viene, altresì, precisato quale sia il presupposto impositivo della Tasi, ovvero il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo di **fabbricati e di aree edificabili**, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.

L'aliquota tasi degli immobili merce è ridotta al 1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locali. Il Comune di Fiesco aveva già disposto per l'anno 2015 che l'aliquota di tali immobili fosse 1 per mille, l'aliquota nella stessa misura è stata confermata anche per l'anno 2016. Infatti, è concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. L'eventuale aumento non avrebbe comunque portato l'aliquota ad un tasso superiore rispetto a quello applicato nel 2015.

Con la legge di stabilità, vengono inseriti due commi (c. 53-54), con i quali si prevede che per gli **immobili locati a canone concordato**, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **l'Imu e la Tasi**, determinate applicando le **aliquote stabilite dal Comune**, siano **ridotte al 75 per cento**.

Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D e E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA.

Limitatamente al 2016, la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI. Entro il 31 ottobre del 2016 il Mef, di concerto con il Ministero dell'interno e secondo metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città, emana il decreto per ripartire il contributo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. Per quanto riguarda il 2017, il contributo di 155 mln di euro è ripartito secondo le stesse modalità del 2016, sulla base di un decreto di riparto da emanarsi entro il 31 marzo del 2017, che tiene conto degli ulteriori dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e relativi a variazioni delle rendite riscontrate nell'arco di tutto il 2016.

Viene introdotta la **riduzione del 50% della base imponibile IMU** per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) **concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza** e a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, nello stesso Comune, non classificata in A1, A8 e A9;
- Il comodato deve essere registrato.

Attraverso la dichiarazione IMU sarà possibile per il contribuente attestare il possesso dei requisiti e poter così godere della riduzione della base imponibile.

Per i **terreni agricoli** viene attuata l'esclusione totale dall'assoggettamento all'Imu e si è provveduto ad abrogare con la legge di stabilità il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD).

E' ristabilito il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolita la riduzione a 75. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e da coltivatori diretti.

E' stato rafforzato con la legge di stabilità il principio che prevede che l'imu non sia applicata agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Si rileva un'estensione dell'agevolazione dal momento in cui lo stesso trattamento si attua anche quando gli immobili sono assegnati a studenti universitari, soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.

Il **fondo di solidarietà Comunale**, alla luce di quanto sopra esposto, viene incrementato in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e Tasi sopra esposte.

Infatti a partire dal 2016, la dotazione del F.S.C. è incrementata di 3767,45 mln di euro di cui:

Per abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro);

Per esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro) cui si aggiungono i circa 250 mln dovuti per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl. 4/2015;

Per esenzione inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);

Per esenzione immobili delle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza (260 mln di euro);

Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale (20,7 mln di euro);

Riduzione del 25% dell'IMU e della Tasi per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro circa).

La dotazione del Fondo di solidarietà Comunale viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta a 2.768,80 mln di euro. La riduzione in questione (circa 1950 mln di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere valutata intorno al 22% del gettito standard dell'IMU.

Al comma 17 lettera b) vengono consolidati i contributi già previsti attraverso accantonamenti sul FSC fino al 2014, di 30 mln di euro rispettivamente destinati alle unioni di Comuni ed alle fusioni di Comuni.

Vengono formalizzate al c. 17 lettera c) le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM sui criteri di formazione e riparto del fondo di solidarietà comunale. In particolare, per l'anno 2016, è prevista la data del 30 aprile. A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Al c. 17 lettera d) si prevede che con il citato DPCM potrà essere variata la quota di alimentazione del FSC di spettanza comunale, e conseguentemente può essere rideterminata la dotazione complessiva del Fondo medesimo.

Viene previsto un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, viene disposto che tale quota sia pari al 30 per cento per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 ed al 55% per l'anno 2018.

Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione a fini del riparto dell'accantonamento, saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016 sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.

Con il punto 3, la previsione secondo cui l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo di IMU e Tasi ad aliquota standard e FSC netto, è stata estesa anche al 2016. Tale ammontare è pari al 45,80 per cento complessivo della capacità fiscale determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, fermo restando che l'ammontare 2016 potrà subire variazioni in diminuzione per effetto delle modifiche delle entrate comunali di cui ai commi precedenti della legge di stabilità.

La lettera f) del comma 17 aggiunge ulteriori tre commi alla legge di stabilità 2013, il c. 380-sexies, septies e ostie.

Il 380-sexies prevede che l'incremento del fondo pari a 3.767,45 mln di euro per gli anni 2016 e successivi, relativo al ristoro del mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli nell'anno 2015. L'importo in questione è quindi ancorato all'effettiva riduzione dovuta al nuovo assetto delle entrate e non soggetto ad alterazioni per altri elementi di calcolo.

Inoltre a decorrere dal 2016, l'accantonamento di 80 mln di euro a valere sul FSC da destinare ai Comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 mln di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito Tasi standard da abitazione principale. La ripartizione degli 80 mln di euro è

quindi destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore la piena compensazione del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il comma 380-septies prevede che a decorrere dal 2016 il fondo di solidarietà comunale, al netto degli importi corrisposti ai sensi del co 380-sexies venga distribuito:

- Nei Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna in modo tale da mantenere la stessa dotazione netta del 2015.
- Nei Comuni delle RSO, la quota del Fondo non distribuita secondo il criterio perequativo sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del FSC 2015.

In ambedue i casi è fatto salvo il ristoro del gettito abolito secondo la previsione del precedente c. 380-sexies.

Il comma 380-octies fornisce una definizione di “dotazione netta” del FSC, stabilendo che corrisponde alla differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto dei maggiori importi erogati con il c. 380-sexies per ciascun comune e la quota di alimentazione a carico di ciascun comune.

Viene sotto riportato il prospetto Ministeriale che evidenzia l'elaborazione del calcolo ai fini della determinazione del FSC:



Ente selezionato: **FIESCO (CR)**

Tipo Ente: **COMUNE** Codice Ente: **1030260420**

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2014 : 1.226			
A) INCREMENTO ENTRATE DA IMU PER VARIAZIONE QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016			
A1 -	Quota 2015 (38,23%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015	63.336,03	
A2 -	Quota 2016 (22,43%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere	37.170,10	

	per alimentare il F.S.C. 2016, come da DPCM in corso di approvazione (1)			
A3 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (2)	26.165,94		
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni			C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	
B1=C4 del 2015	F.S.C. 2015 calcolato su risorse storiche	156.539,38	C1 -	RISTORO Abolizione TA.S.I. abitazione principale 29.527,26
B2 -			C2 -	RISTORO Agevolazioni I.M.U. - TA.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati) 1.529,19
B3 -	Rettifica fondo per correzioni puntuali 2015 (Art. 7 DPCM 10/09/2015)	-40,23	C3 -	RISTORO Agevolazione I.M.U. terreni 17.277,29
B4 -	Riduzione 89 mln (Art. 1, c. 17, lett.f e Art. 1, c. 763, L. 208/2015)	-1.840,54	C4 -	RISTORO TA.S.I. se gettito riscosso < gettito stimato TA.S.I. ab. Princ. 1 % - art.1 c. 380 sexies L. 228/2012 483,26
B5 -	F.S.C. 2016 base di calcolo (B1 + B2 + B3 + B4)	154.658,61	C5 -	Quota F.S.C. 2016 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4) 48.817,00
B6 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota Alimentazione F.S.C.	-26.165,94		
B7 -	Quota F.S.C. 2016 al netto incremento quota I.M.U. (B5 + B6) (2)	128.492,68	D1 -	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2016 310,20
B8 -	F.S.C. 2016 70% di B7 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	89.944,87	E1 -	F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11 + C5 - D1) (4) (5) 170.213,28
B9 -	F.S.C. 2016 quota 30% di B7 per	38.547,80		

	alimentare la perequazione di cui art. 1, c. 380-quater, della L. 228/2012			
B10 -	F.S.C. 2016 30% spettante in base a perequazione su Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2016	31.788,60	Altre componenti di calcolo della spettanza 2016 (dato aggiornato al 13 luglio 2016)	
B11 -	QUOTA F.S.C. 2016 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B8 + B10) (3)	121.733,48	F1 -	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010) 0,00

Dal prospetto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno di evince che la quota dl fondo di solidarietà comunale afferente l'esercizio 2016 è stato di € 170.213,28 e la quota di alimentazione del fondo stesso è stata rideterminata in € 37.170,10.

Con pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno è stato pubblicato il prospetto afferente il fondo di solidarietà relativo al 2017 che è il seguente:

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017		
A	Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione	37.170,10
B	Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi	119.032,50
C	Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	49.142,08
D	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017	-309,85
E	F.S.C. 2017 spettante (B+C+D)	167.864,73

ACC. N. 20/2017

Da un conteggio effettuato per calcolare il fondo di solidarietà relativo al triennio emerge il seguente risultato presuntivo del Fondo di solidarietà comunale 2018-2020:

DETERMINAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					
		2017	2018	2019	2020
B1	F.S.C. 2016 calcolato su risorse storiche	128.492,68	128.492,68	128.492,68	128.492,68
B3	Rettifica fondo per correzioni puntuali - D.M. 03/04/2017	-68,27	-68,27	-68,27	-68,27
B4	Integrazione FSC 2017 per cessazione efficacia art. 1 co. 763 l. 208/2015	186,12	186,12	186,12	186,12
B5	Effetti applicazione sentenza CdS 5008/2015	-413,53	-413,53	-413,53	-413,53
B6	Integrazione quota residua art. 1 c. 380 sexies, secondo periodo, L. 228/2012	26,05	26,05	26,05	26,05
B7	Integrazione FSC 2017 - effetti art. 1, co. 436-bis co. 436-ter legge 190/2014	154,43	154,43	154,43	154,43
Determinazione preliminare della quota F.S.C. 2017 alimentata da I.M.U.					
	(B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6+ B7) (2)	128.377,48	128.377,48	128.377,48	128.377,48
B9	60% del valore di B8 spettante ai comuni delle 15 R.S.O. - art. 1, co. 449, lett. C) L. 232/2016	77.026,48	70.607,61	51.350,99	19.256,62
B10	40% del valore di B8 per alimentare il riparto perequativo - art. 1, co. 449, lett. c), L. 232/2016	51.350,09	51.350,09	51.350,09	51.350,09
B11	40% spettante in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2017	42.046,89	47.302,75	63.070,34	89.349,64
Valore risultante dal riparto perequativo della quota B9 in base a capacità fiscale e fabbisogni standard					
	(B9 + B11)	119.073,37	117.910,36	114.421,32	108.606,26
B11	Applicazione correttivo art. 1, co. 450, l. 232/2016	0		-	-
	Applicazione correttivo art. 1, co. 450-bis, l. 232/2016	0		-	-
Quota F.S.C. 2017 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse ed applicazione dei correttivi					
	(B12 + B13 + B14) B15	119.073,37	117.910,36	114.421,32	108.606,26
RISTORI					
C1	RISTORO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	29.537,38	29.537,38	29.537,38	29.537,38
C2 -	RISTORO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	1.844,11	1.844,11	1.844,11	1.844,11
C3 -	RISTORO Agevolazione I.M.U. terreni	17.304,32	17.304,32	17.304,32	17.304,32
C4 -	Contributo per gettito riscosso 2015 TASI ab. princ. < gettito stimato TASI ab. princ. aliquota 1% - art. 1, co. 449 lett. b), L. 232/2016	456,26	456,26	456,26	456,26
Quota F.S.C. 2017 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.					
C5 -	(C1 + C2 + C3 + C4)	49.142,07	49.142,07	49.142,07	49.142,07
D1 -	(B15 + C5)	168.215,44	167.052,43	163.563,39	157.748,33
D2	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017 - art. 6 DPCM 25/05/2017	309,85	309,85	309,85	309,85

E1 -	F.S.C. 2017 definitivo				
	(D1 - D2) (3)	167.905,59	166.742,58	163.253,54	157.438,48
	Riduzione per di mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	0,00	-	0,00	-
		167.905,59	166.742,58	163.253,54	157.438,48

Sul portale del Ministero dell'Interno Finanza Locale sono stati pubblicati i dati provvisori del Fondo di Solidarietà Comunale e della relativa quota di alimentazione che sono rispettivamente: € 169.767,82 e 37.170,10.

Si dà atto che la quota di alimentazione del F.S.C. 2018 è pari a quella del 2017.

Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018	169.767,82
<p>Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018.</p> <p>I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017.</p> <p>N.B. ove l'importo provvisorio FSC 2018 sia negativo ciò comporta una trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate di una corrispondente quota di IMU comunale, ulteriore rispetto alla normale quota di alimentazione del Fondo riportata di seguito</p>	
Quota per alimentare F.S.C. 2018	37.170,10
<p>A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.</p>	

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Le novità in materia di bilancio introdotte dalla manovra economica 2018 e da altri provvedimenti di fine anno.

Premessa

Tra le misure presenti nella Manovra finanziaria 2018, segnaliamo quelle di interesse per gli enti locali:

Ad opera della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata approvata la Legge di Bilancio 2018 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che, di fatto, conferma il blocco delle entrate di competenza degli Enti locali. Nella legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 dicembre (G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – Suppl. Ordinario n. 62, vengono, nel dettaglio, riportate le seguenti previsioni di interesse per i Comuni:

- **Proroga del blocco aumenti aliquote 2018.** Nel testo definitivo, l'art. 1, comma 37, lett. a), al comma 26, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene aggiunto l'anno 2018; pertanto, per il terzo anno consecutivo viene congelata la potestà impositiva dei Comuni che, eventualmente, potranno esercitare la potestà regolamentare a loro riconosciuta, unicamente per introdurre nuove agevolazioni e/o ridurre le aliquote relative ai propri tributi;
- Allo stesso art. comma 37, lett. b), viene integrato il comma 28, ai fini della **maggiorazione TASI**, dove è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»;
- **Rimborso minor gettito TASI ai comuni:** al fine di compensare il minor gettito TASI, all'art. 1, comma 870 dispone: *”Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.”*
- Al successivo comma 871 è previsto: *“Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870”;*
- **Proroga della deroga di utilizzo di coefficienti più flessibili per il calcolo delle tariffe TARI:** l'art. 1, comma 38, conferma la deroga al metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n. 158/1999 (regolamento attuativo del decreto “Ronchi”), adottato per il calcolo della TARI, ossia la possibilità di disapplicare i coefficienti Ka, contenuti nell'allegato 1, del regolamento summenzionato, da adottare per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche, e di applicare valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd, inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi, indicati nello stesso D.P.R. n. 158/1999, per determinare, rispettivamente, la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché la quota fissa e quella variabile delle utenze non domestiche;

- **Conferma delle risultanze di fabbisogni standard per i costi del servizio TARI:** dal 2018 sarà necessario tenere conto anche dei fabbisogni standard, in conformità all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, per la determinazione dei costi che dovranno trovare copertura con le tariffe TARI;

- All'art. 1, comma 39, è prevista l'**abrogazione** del secondo periodo dell'art. 1, comma 11, del D. L n. 148/2017, ossia **dell'obbligo di affidare le attività di supporto per la gestione delle entrate locali, a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997**; viene quindi reintegrata la possibilità di attribuire tali attività anche a soggetti non iscritti al richiamato albo;

- Con l'art. 1, comma 461, **continua il processo di liberalizzazione del servizio di recapito posta e di notifica intrapreso dalla Legge n. 124/2017**; questo infatti dispone che al fine di *“assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica”* con riguardo ai recapiti, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada. Fra le previsioni più rilevanti, si ricorda l'onere di indicare la pec per coloro che sono obbligati ad averla;

- **Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti:** per conseguire tale incremento viene modificato, ad opera dell'art. 1, comma 874, lett. a), l'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- **Contributo agli investimenti per gli enti locali:** per favorire gli investimenti nel triennio 2018-2020, ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 saranno assegnati contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020.;

- **Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista:** l'art. 1, comma 877, proroga il termine di cui all'articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2021, prevedendo: *“8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. (...omissis...)”*;

- **Intervento sul calcolo del FCDE:** il vincolo dovuto alla progressiva crescita della percentuale di accantonamento obbligatorio, al Fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato così ridotto: tra il 2017 e il 2018 si passa dal 70 al 75% - invece che al previsto 85%.;

- **Quota di risorse oggetto di perequazione:** la quota di risorse oggetto di perequazione è stata portata al 45% (dal 40% del 2017), anziché al 55% previsto;

- Proroga del libero utilizzo dei risparmi: è stata prorogata fino al 2020 la possibilità di libero utilizzo dei risparmi, anche per spesa corrente, derivanti da rinegoziazione dei mutui e l'inclusione delle spese di progettazione tra quelle finanziabili nel nuovo schema di utilizzo degli proventi da permessi di costruire che entrerà in vigore dal 2018;

- **Proroga dell'innalzamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria:** la Legge di bilancio 2018 ha mantenuto nella misura dei 5/12 il ricorso all'anticipazione di tesoreria, strumento di flessibilità indispensabile;

- **Utilizzo risorse derivanti da alienazioni:** è prevista la possibilità di utilizzo di risorse derivanti da alienazioni per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in

ammortamento nell'anno, o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, qualora l'ente presenti talune condizioni;

- **Incentivi per fusioni comuni:** l'art. 1, comma 868 ha modificato l'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo un incremento del contributo straordinario previsto per il 2017 nella misura del 50%, al 60% a decorrere dal 2018; inoltre il limite degli stanziamenti finanziaria è portato da 2 milioni di euro per ciascun beneficiario, ad un massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e della nota di aggiornamento del DUP 2018/2020

Con la Legge di bilancio 2018 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020 al 28 febbraio 2018.

Saggio interessi legali

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016 è stato stabilito il nuovo saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile nella misura dello 0,1% in ragione d'anno, a far data dal 1° gennaio 2017 (il precedente saggio, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, era pari allo 0,2%).

Aumento aliquote IVA

- **Non si dispone l' aumento Iva e accise:** completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell'Iva e delle accise;

Blocco tributi locali

- **blocco tributi e addizionali locali:** prorogato al 2018 il blocco relativo all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali;

Si ricorda che, come per lo scorso anno, la misura in questione **non riguarda espressamente** la tassa sui rifiuti - TARI (stante l'obbligo di legge di copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana) ma neppure, come chiarito dalla giurisprudenza, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto avente natura patrimoniale, mentre riguarda tutti gli altri tributi locali ivi compreso il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, che ha natura tributaria.

Si ricorda a tale proposito che il blocco in questione non consente né l'abolizione di regimi agevolativi né l'istituzione di nuovi prelievi tributari.

Maggiorazione aliquota TASI

Il comma 42, lettera b) della LGB 2017 prevede l'estensione al 2017 della facoltà per i Comuni, mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale (che faccia quindi riferimento all'anno di imposta 2017), di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione TASI fino ad un massimo dello 0,8% prevista dal vigente comma 677 della Legge n. 147/2013, nella misura massima di quella deliberata per l'anno 2016.

Tagli ai trasferimenti erariali

Il comma 444 della LGB 2017 recepisce i contenuti della recente sentenza n. 129/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dei tagli sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sul Fondo di Solidarietà Comunale e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna stabiliti al comma 6 dell'art. 16 del D.L. n. 95/2012 e che ha indotto diversi Comuni a presentare (a questo punto inutilmente) istanza di rimborso per i tagli subiti al competente Ministero.

Il nuovo testo dell'articolo "incriminato" della c.d. "spending review", come modificato dal citato comma 444, prevede ora che le riduzioni da applicare a ciascun Comune, a decorrere dall'anno 2013, debbano essere determinate, con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e che, in caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali della proposta di riparto delle riduzioni in questione, il decreto del Ministero dell'Interno può comunque essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'art. 156 del TUEL.

La legge di bilancio 2018 prevede ulteriori contributi alle seguenti categorie di enti locali

- **comuni penalizzati dalla sostituzione dell'Imu sull'abitazione principale con la Tasi su tutti gli immobili.**

Fusioni di Comuni

Il comma 447 della LGB 2017 incrementa, a partire dal 2017, il contributo straordinario, previsto dal comma 1-bis dell'art. 20 del D.L. n. 95/2012, destinato ai Comuni che danno luogo alla fusione.

Infatti con la manovra economica 2018 viene elevata dal 50% al 60% la percentuale dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 la quota di contributo spettante, che rammentiamo viene riconosciuto nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Gestioni associate

Il comma 459 della LGB 2017 prevede che, a partire dal 2018, i tagli operati sul Fondo di Solidarietà Comunale (per complessivi 540 milioni di euro), in conseguenza dell'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da Comuni che gestiscono in quanto capofila di funzioni e servizi in forma associata per conto dei Comuni facenti parte della stessa gestione associata, saranno operati a tutti i Comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile.

A tal fine, la regione di competenza dovrà acquisire dal Comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai Comuni facenti parte della gestione associata e la dovrà trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno, che ne terranno conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale.

In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine, il riparto non terrà conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata e resteranno in questo caso confermate le modalità di riparto previste per gli altri Comuni che non fanno parte delle citate gestioni associate.

Compartecipazione dei Comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali

Una buona notizia per i Comuni: il comma 8-bis dell'art. 4 del recente D.L. n. 193/2016 proroga al 2019 la misura prevista dal comma 12-duodecies dell'art. 10 del D.L. n. 192/2014 che prevedeva fino al 2017 la quota del 100% di compartecipazione dei comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali.

Destinazione proventi per concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie

Il comma 460 della LGB 2017 prevede, **dal 2018 e senza limiti temporali**, una nuova disciplina sul vincolo di destinazione dei proventi per concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie.

Viene infatti stabilito che tali proventi potranno essere destinati esclusivamente **alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.**

Pertanto le spese correnti finanziabili con i proventi in questione sono quelle relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria, che sono quelle elencate all'art. 4 della Legge n. 847/1964, e secondaria che sono quelle elencate all'art. 44 della Legge n. 865/1971.

Per il solo anno 2017, invece, restava ancora in vigore il comma 737 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, che prevede la possibilità di utilizzare, fino a una quota del 100%, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie per finanziare spese (allocate contabilmente al titolo 1°) di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche.

Nel salutare ovviamente con favore una disciplina che non pone più alcun vincolo temporale e che pertanto agevola la predisposizione dei bilanci futuri, ci auguriamo che sia finalmente la disciplina definitiva.

Indebitamento e utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti

- **investimenti enti locali**: sono previsti spazi finanziari, a sostegno, per gli anni **2018-2023**, che consentono l'**utilizzo dell'avanzo di amministrazione**. Si riconoscono altresì ai comuni **contributi**, per il triennio **2018-2020**, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche;

Risparmi da rinegoziazione di mutui

Il comma 440 della LGB 2017 estende al 2017 la possibilità, già prevista per gli anni 2015 e 2016 dal comma 2 dall'art. 7 del D.L. n. 78/2015, di utilizzare senza vincoli di destinazione (e quindi anche per la spesa corrente) le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Limite anticipazione di tesoreria

Il comma 43 della LGB 2017 ha prorogato a tutto il 2017, per quanto concerne l'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, il limite massimo concedibile dal tesoriere nella misura di 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (per il 2017 si dovrà fare riferimento alle entrate accertate nel 2015).

Tale misura, che ormai viene confermata da qualche anno (in ultimo dal comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015), deroga al limite "ordinario" pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Ovviamente il predetto limite dei 5/12 si estende anche all'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate di cui all'art. 195 del TUEL.

Per il 2018 ci sono deroghe in merito e, pertanto si ritiene che il limite sia di 5/12.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Obbligo normativo e modalità di assolvimento per la programmazione 2018

Il piano biennale di forniture e servizi trova fondamento nell'articolo 21 comma primo del Decreto Legislativo 50/2016 che individua tale elenco quale elemento documentale da adottarsi obbligatoriamente, nel rispetto degli strumenti programmatori ed in coerenza con le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Al comma sesto e settimo del richiamato decreto legislativo si rappresenta più nel dettaglio cosa si intenda per tale strumento.

In particolare il programma biennale di forniture e servizi, ed i relativi aggiornamenti annuali, debbono riportare gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro da esperirsi nel corso del biennio successivo.

In detto programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti anche per il tramite di capitali privati.

Il programma biennale deve essere adottato da tutte le pubblica amministrazioni soggette al codice dei contratti salvo che esse siano centrali di committenza o svolgano attività di soggetto aggregatore così come disposto dal dettato del comma 8 bis del richiamato articolo 21.

Ove i diversi soggetti economici debbano intraprendere acquisti di beni o servizi di importi unitari superiori ad un milione di euro tale spesa, oltre ad essere inserita nel proprio programma biennale, deve essere obbligatoriamente comunicata al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori così come disposto dal comma 6, secondo periodo dell'articolo 21 del D.lgs. 50/2016.

L'attività di programmazione dell'amministrazione pubblica deve seguire un piano di pubblicazione qualificato; oltre l'inserimento di detto piano nel proprio sito istituzionale nella partizione dedicata alla programmazione finanziaria occorre inviare queste informazioni anche al sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome interconnesse con l'ANAC e messi a disposizione, ove esistenti, agli enti insistenti sul loro territorio.

L'obbligo di adozione è stato traslato alla programmazione 2018/2019 dall'articolo 1 comma 424 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" poiché ritenuto ai più, in mancanza di decreti attuativi, non applicabile per l'esercizio finanziario 2017/2019.

Ciò premesso occorre, però, spendere un po' di tempo per descrivere cosa si intenda per piano biennale di forniture e servizi.

In particolare il contenuto minimo di detto piano lo si evince dai temi che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze deve obbligatoriamente regolamentare con proprio decreto al fine di permettere l'adozione di detto documento di programmazione.

Quanto esposto trova fondamento nel comma ottavo dell'articolo 21 che individua gli argomenti che il richiamato decreto deve necessariamente trattare:

- a. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;**
- b. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;**
- c. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;**
- d. le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.**

Come in precedentemente evidenziato il piano biennale deve essere adottato nel rispetto della documentazione di programmazione finanziaria delle diverse stazioni appaltanti.

In particolare, non essendoci normativa di dettaglio per le annualità 2018/2019 definente una procedura di approvazione autonoma, occorre ricondurre tale documento nell'alveo della programmazione operativa degli enti locali pertanto consideralo, alla stregua del piano triennale delle opere pubbliche, parte integrante della seconda parte della sezione operativa del DUP.

I dati necessari per la stesura di tale piano possono essere mutuati dagli schemi in via di pubblicazione allegati all'approvando decreto ministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di seguito schematizzati:

- 1. la natura e la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento del piano così come individuato nella scheda A;**
- 2. un insieme strutturato di informazioni atto a rappresentare l'oggetto della procedura quale estratto di quanto espresso nella scheda B:**
 - a. chi effettua l'acquisto – Codice Fiscale dell'Amministrazione con l'individuazione del responsabile del procedimento ove richiesto dalla norma e**

- se l'ente debba o meno avvalersi di una centrale di committenza individuando il soggetto aggregatore;
- b. quando – in che annualità si andrà ad indire la procedura;
 - c. che cosa – una breve descrizione con l'espressione del codice CUP ove dovuto;
 - d. per quanto tempo – identificare la durata del contratto oggetto di affidamento;
 - e. esplicitare il livello di priorità;
 - f. di che ammontare – quantificare, per annualità, la fornitura.

Incentivi per funzioni tecniche

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede una nuova disciplina per gli incentivi per le funzioni tecniche, che sostituisce (ad opera dell'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016), con diverse novità, la precedente normativa prevista dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, che riguardava gli incentivi per la progettazione e l'innovazione. Con la legge di bilancio 2018 viene disposto che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) per come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 56/2017 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. **Ciò significa che gli incentivi per funzioni tecniche risultano spesa in conto capitale.**

L'attuale sistema sanzionatorio per il rispetto dell'equilibrio di bilancio

A legislazione vigente, la disciplina dell'equilibrio di bilancio, in vigore dal 2016 di cui ai commi da 707 a 713 e da 719 a 734 della legge di stabilità per il 2016, è accompagnata da una serie di sanzioni per il caso di mancato conseguimento del saldo di equilibrio. Queste, per alcuni profili analoghe a quelle già previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, comportano per gli enti inadempienti:

- il taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale per gli enti locali, in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, ovvero, per le province di Sicilia e Sardegna, nella riduzione dei trasferimenti erariali e, per gli enti locali delle restanti autonomie speciali, dei trasferimenti regionali. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso di mancato versamento delle stesse, si prevedono apposite procedure di acquisizione da parte dell'erario degli importi dovuti;
- il versamento all'entrata del bilancio statale, nel caso delle regioni inadempienti, entro sessanta giorni dal termine stabilito per certificare il rispetto del saldo, dell'importo corrispondente allo scostamento registrato, disponendosi anche per esse procedure per consentire comunque l'acquisizione degli importi in questione da parte dell'erario;
- il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento, nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare (qualora abbiano finalità elusiva della sanzione in esame) contratti di servizio con soggetti privati;

- l'obbligo di rideterminare in riduzione del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

Viene inoltre affidata alla Corte dei conti, in sede di accertamento circa l'osservanza delle nuove regole sul bilancio, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto della nuova disciplina dettata dai commi da 707 a 734, conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili.

Per il personale:

- **rinnovo contratti pubblico impiego**: stanziare le risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, dei contratti del pubblico impiego;
- **Ape sociale donna**: si prevede di **ampliare** nel 2018 la **platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli**. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni;
- **Ape a tempo determinato**: si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, **estendendo l'indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato**, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- **rimborsi ai comuni per minor gettito**: assegnare risorse per l'anno 2018 in favore dei

In ordine agli equilibri di bilancio si precisa che:

La modifica delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio deve consistere in un aumento e presuppone una precedente deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2017 può essere adottata solo per la Tari e il contributo di sbarco.

Così le Finanze con la risoluzione n. 1/DF di ieri che chiarisce la portata dell'art. 193, comma 3, del dlgs n. 267 del 2000 che dalla sua comparsa ha creato spesso difficoltà operative ai comuni che devono far quadrare i propri bilanci.

Che il termine stabilito per l'adozione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, sia di natura perentoria è ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza. Quello che era poco chiaro è il rapporto tra le due norme. Queste le leve interpretative sulle quali ha fatto perno la risoluzione:

1) la modifica delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, collocandosi nella fase di gestione del bilancio, presuppone una precedente deliberazione di approvazione del bilancio di previsione che deve essere adottata entro il termine fissato dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;

2) la variazione delle aliquote e delle tariffe stabilita dall'art. 193 del Tuel, poiché costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, da esperire laddove «i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo», deve necessariamente consistere in un aumento delle aliquote o tariffe, come precisato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nella deliberazione n. 5 del 30/1/2014;

3) la deliberazione modificativa delle aliquote e delle tariffe adottata ai sensi dell'art. 193 del Tuel deve essere approvata entro il 31 luglio di ciascun anno. Anche detto termine ha natura perentoria. Decorso il termine del 31 luglio, se vi è la necessità di un'operazione di riequilibrio, il comune dovrà ricorrere a misure di risanamento diverse dall'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.

Fatte queste precisazioni, la risoluzione n. 1/DF si sofferma sull'anno di imposta 2017 per esaminare l'impatto delle norme in questione con all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, che dispone il «blocco» degli aumenti dei tributi locali, escludendo espressamente: la tassa sui rifiuti, il contributo di sbarco, nonché gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

A risolvere la questione è stato sufficiente richiamare la deliberazione della Corte dei conti Lombardia, n. 133 del 27/4/2016, dove si afferma che la portata derogatoria dell'art. 193 del dlgs 267 del 2000 si riferisce all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, e quindi al termine per l'adozione di aliquote e tariffe. Ciò comporta che, per l'anno 2017, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all'ente locale dall'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del Tuel potrà essere esercitata esclusivamente per i tributi esclusi dal blocco degli aumenti, e cioè la Tari e il contributo di sbarco.

In ordine ai versamenti spontanei delle entrate (tributarie ed extratributarie): modalità operative di riscossione

Introduzione

Le modalità di riscossione delle entrate comunali, tributarie ed extra-tributarie, rappresentano un aspetto da approfondire con particolare attenzione, in considerazione degli obblighi normativi e anche dell'impatto che le scelte organizzative di tali attività riflettono sull'equilibrio di cassa dell'ente locale.

Il legislatore negli ultimi anni è intervenuto più volte sulle modalità in esame, avendo tre obiettivi specifici:

agevolare le modalità di versamento da parte dei contribuenti e degli utenti;

garantire agli enti locali i flussi di cassa necessari poi al pagamento delle fatture nei tempi previsti dal decreto legislativo 231 del 2002;

assicurare che non vi siano distrazioni di fondi da incaricati o da concessionari della riscossione.

L'ultima modifica normativa con rilevanti riflessi sull'attività di riscossione delle entrate dell'ente locale è stata disposta dal cosiddetto "decreto fiscale" 2016, il D.L. 193 del 2016.

L'articolo 2-bis del D.L. 193 del 2016

L'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 dispone una deroga alla potestà regolamentare degli enti locali sulle proprie entrate recata dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Innanzitutto, l'articolo 2-bis citato riguarda esclusivamente i **versamenti spontanei**. Per versamenti spontanei devono intendersi quelli effettuati dal contribuente o dall'utente di propria iniziativa a seguito di scadenze previste dalla legge, ovvero dai regolamenti comunali, ovvero a seguito di ravvedimento operoso; non possono essere chiaramente considerati spontanei i versamenti effettuati a seguito del ricevimento di:

avvisi di accertamento;

cartelle di pagamento;

ingiunzioni fiscali.

Dunque, tutto quanto sarà esaminato di seguito riguarderà esclusivamente i versamenti spontanei.

L'articolo 2-bis citato prevede due canali nelle modalità di versamento spontaneo:

uno per le entrate tributarie;

uno per le entrate extra-tributarie.

Modalità di riscossione dei versamenti spontanei attinenti alle entrate tributarie

Come indicato dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, le entrate tributarie possono essere rimosse esclusivamente tramite:

il modello F24;

il conto corrente di tesoreria dell'ente locale;

il conto corrente postale intestato all'ente locale;

gli strumenti di pagamento elettronici.

L'art. 2-bis del D.L. 193/2016 specifica tuttavia che per **IMU** e **TASI** i versamenti devono essere effettuati **esclusivamente** tramite il modello F24.

Dunque, appare opportuno elencare le entrate aventi carattere tributario degli enti locali:

imposta municipale propria (IMU), riscuotibile esclusivamente tramite il modello F24, come detto sopra;

tributo sui servizi indivisibili (TASI), riscuotibile esclusivamente tramite il modello F24, come detto sopra;

addizionale comunale all'IRPEF;

imposta di soggiorno;
contributo di sbarco;
imposta di pubblicità;
diritti sulle pubbliche affissioni;
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) (la natura tributaria di tale entrata è stata precisata dalla Corte costituzionale con la sentenza 141 del 2009);
tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
tassa sui rifiuti (TARI).

Si ricorda come la Corte costituzionale, con la sentenza 64 del 2008, abbia indicato come il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) non abbia natura tributaria.

Modalità di riscossione dei versamenti spontanei attinenti alle entrate extratributarie

Come indicato dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, le entrate extra-tributarie possono essere riscosse esclusivamente tramite:

il conto corrente di tesoreria dell'ente locale;
il conto corrente postale intestato all'ente locale;
gli strumenti di pagamento elettronici.

Si ricorda comunque che, nonostante la Corte costituzionale con la sentenza 64 del 2008 abbia precisato la natura extra-tributaria del COSAP, come ricordato sopra, il canone può tuttavia essere riscosso anche tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 3931, chiaramente per gli enti locali che abbiano sottoscritto una apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Da quando si applica l'art. 2-bis del D.L. 193/2016 ?

Come disposto dall'art. 13, comma 4, del D.L. 244 del 2016 (il cosiddetto "decreto milleproroghe 2017"), l'art. 2-bis del D.L. 193/2016 si applica dal 1° ottobre 2017.

L'art. 2-bis del D.L. 193/2016 si applica anche alle riscossioni effettuate da Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) ?

Come indicato dall'art. 2-bis, comma 1-bis, del D.L. 193/2016, le modalità di riscossione dei versamenti spontanei esaminati in questa circolare non si applicano ai versamenti spontanei effettuati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dunque, per quanto riguarda i versamenti ad Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia), le modalità sopra esaminate non si applicano:

né ai versamenti spontanei (come precisato dal comma 1-bis dell'art. 2-bis del DL 193/2016);
né ai versamenti coattivi, dato che il comma 1 dell'art. 2-bis del DL 193/2016 disciplina solamente i versamenti spontanei.

Dunque, quando non si applica l'art. 2-bis del D.L. 193/2016 ?

Anche in considerazione della nota IFEL del 22 dicembre 2016, l'art. 2-bis del DL 193 del 2016 non si applica:

a) ai versamenti coattivi;
b) ai versamenti spontanei effettuati nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione;
c) ai versamenti spontanei effettuati nei confronti di società "in house", dato che su tali aziende l'ente locale esercita un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri uffici;
d) ai versamenti spontanei quando le entrate non siano destinate ad essere riversate all'ente locale: per esempio, l'art. 2-bis non si applica quando le entrate sono destinate ad essere trattenute, per contratto, dall'affidatario (si pensi all'imposta di pubblicità la cui riscossione sia concessa ad un canone fisso annuale).
In tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, l'art. 2-bis, comma 1, del DL 193/2016 deve essere applicato.

E l'obbligo disposto dall'art. 7, comma 2, lettera gg-septies, del DL 70/2011 ?

L'art. 7, comma 2, lettera gg-septies, del D.L. 70/2011 dispone l'obbligo, in caso di riscossione non diretta delle entrate dell'ente locale, che i versamenti siano interamente effettuati su conti correnti, bancari o postali, intestati all'affidatario e dedicati alla riscossione dell'ente locale affidante.

Quindi, tale norma risulta ora in contrasto, per quanto attiene ai versamenti spontanei, con l'art. 2-bis, comma 1, del DL 193/2016.

Deve quindi considerarsi tacitamente abrogato, **esclusivamente per quanto riguarda i versamenti spontanei**, il citato obbligo disposto dall'art. 7, comma 2, lettera gg-septies, del D.L. 70/2011.

I contratti con gli affidatari della riscossione devono essere rinegoziati ?

Trattandosi di una modifica disposta dalla legge, i contratti vengono automaticamente modificati e si ritiene che non debbano essere rinegoziati.

E' possibile modificare le modalità di riscossione disposte dal legislatore del DL 193/2016 tramite i regolamenti comunali ?

Come noto, l'art. 52 del decreto legislativo 446/1997 dispone che gli enti locali, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti/utenti, possano disciplinare ogni aspetto delle proprie entrate, tranne:

la definizione della fattispecie imponibile;

l'individuazione del soggetto passivo;

l'aliquota massima.

Tuttavia, l'art. 2-bis del DL 193 del 2016 è espressamente disposto in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 446 del 1997. Dunque, l'ente locale non può sottrarsi all'applicazione delle nuove modalità disciplinanti i versamenti spontanei, nemmeno approvando delle specifiche norme regolamentari.

Criticità

Vi sono alcune tipologie di entrate che probabilmente non sono state considerate dal legislatore quando è stato approvato l'art. 2-bis del DL 193 del 2016. Essenzialmente si tratta di entrate di ridotto ammontare, ma anche questo non è sempre vero.

Un esempio di entrata che viene solitamente riscossa in contanti allo sportello è rappresentata dai diritti di segreteria riscossi dai servizi demografici. Un altro esempio si può rinvenire nella tassa per l'occupazione per il suolo pubblico (TOSAP) che i cosiddetti "spuntisti" versano al momento dell'occupazione del posteggio mercatale loro assegnato a seguito dell'assenza del concessionario del posteggio stesso.

Nei casi dei versamenti sopra indicati, e anche per tipologie analoghe, si consigliano gli uffici degli enti locali di dotarsi di apparecchi POS con accredito sul conto corrente di tesoreria, ovvero su conto corrente postale intestato all'ente locale.

Le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada

Prima che per le sanzioni al codice della strada non versate siano attivate le procedure della riscossione coattiva, i versamenti di tali sanzioni devono essere considerati spontanei?

A parere dell'ANACAP (si veda il comunicato del 6 ottobre scorso), i versamenti delle sanzioni al codice della strada difficilmente possono essere considerati spontanei, derivando da un processo sanzionatorio notificato e con tempi di versamento specifici.

Le sanzioni al Codice della strada si posizionano in una via intermedia tra i versamenti spontanei e quelli coattivi. Si suggerisce di applicare la disciplina dell'art. 2-bis del DL 193 del 2016 (comunque, quasi sempre, le sanzioni al codice della strada sono riscosse tramite conto corrente postale), dotando magari i comandi di Polizia locale degli apparecchi POS con accredito sul conto di tesoreria, ovvero su conto corrente postale intestato all'ente locale. Tali apparecchiature dovrebbero essere altresì portatili, in modo da essere disponibili anche per le pattuglie in servizio sul territorio.

Riflessioni finali

In considerazione dell'obiettivo di evitare il più possibile la distrazione di fondi che spettano all'ente locale, l'art. 2-bis del DL 193/2016 deve essere considerato, al di là degli appesantimenti burocratici che comporta, come un'occasione per "mappare" i momenti nei quali vi sia maneggio di danaro da parte di dipendenti dell'ente locale, ovvero di concessionari.

Si consiglia, dopo la "mappatura" sopra indicata, di ridurre al minimo, se non di azzerare, i maneggi di danaro, organizzando le procedure in modo da utilizzare sempre strumenti di pagamento tracciabili e attraverso i quali le risorse vengano trattate dall'ente locale esclusivamente come registrazioni contabili.

L'analisi delle condizioni interne

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e **partecipate**

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Note
	S.C.R.P.	Spa	0,46	DAL 1994 operativa sino al 31/12/2050
	PADANIA ACQUE	Spa	0,4285	Partecipazione diretta
	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	Az. speciale consortile	1,07	DAL 01/01/2007 AL 31/12/2037

Bilancio consolidato

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica e la necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione.

Già con la legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 si stabilisce che debbano essere definiti e individuati "...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati,...".

Successivamente, il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 regolando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 introduce, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147-quater e disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Il bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” è obbligatorio dal 2016 per tutti gli enti, **esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, che sono **tenuti** alla predisposizione dello stesso **a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017**.

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l’ente e le sue società partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente “amministrazione pubblica” attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla.

Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare, la redazione del bilancio consolidato, è volto a:

- sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell’ente,
- migliorare la pianificazione e la programmazione del gruppo nel suo complesso,
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fanno capo all’amministrazione pubblica di riferimento.

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie per valutarne l’efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell’ente, comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell’ente locale, induce ad esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Il bilancio consolidato – che va predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente a capo del “Gruppo amministrazione pubblica” alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce - è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato. Il modello di bilancio da adottare fa riferimento all’allegato sub 11 del Decreto Sperimentazione e prevede come allegati la relazione sulla gestione, comprensiva anche della nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori.

E’ approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e l’elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del “Gruppo” (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una

programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall’ente. Ci si riferisce, in tal modo, ad una nozione di controllo sia di “diritto”, sia di “fatto” e sia “contrattuale” al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione; pertanto, come prima attività, è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell’Ente, per esaminare e valutare correttamente il legame esistente tra la singola società e la capogruppo in relazione alle tipologie elencate e definite dal punto 2 dell’Allegato A/4 al D.Lgs. n. 118/2011.

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l’indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l’altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di consolidamento.

Sono da comprendere nel “gruppo amministrazione pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel bilancio della capogruppo;

2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

3) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

4) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Sulla base dei risultati della sperimentazione la definizione di società partecipata potrà essere estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 gli enti, aziende e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica possono non essere compresi nel bilancio consolidato, nei casi di:

a) *Irrelevanza*, nel caso in cui il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .

c) *enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione* a meno che non abbiano già adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal presente decreto per gli enti in contabilità finanziaria.

In ogni caso, sono da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Il Comune di Fiesco, con deliberazione del C.C. n. 18 del 29/07/2015, ha disposto di rinviare al 2016:

§ l'adozione del piano dei conti integrato;

§ l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

§ l'adozione del bilancio consolidato;

e che in conseguenza del disposto rinvio, il rendiconto dell'esercizio 2015, redatto con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, non è corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale.

Il Comune controllante deve redigere e presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate e sottoporlo ad approvazione del Consiglio dell'ente in concomitanza con la deliberazione relativa al Rendiconto dell'esercizio 2016.

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica:

1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS:

Con deliberazione G.C. n. 45 del 14/10/2017, pubblicata per 60 giorni consecutivi, è stata disposta l'ADOZIONE del PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI, in definitiva approvazione in sede di bilancio di previsione 2018-2020.

Nell'anno 2018 sono programmate le seguenti manutenzioni straordinarie, finanziate con l'impiego di proventi da alienazione area per complessivi € **260.000,00**, di cui al PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2018, in corso di adozione con delib. G.C. e che sarà definitivamente approvato con delib. C.C. in sede di bilancio:

ANNO 2018				
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO €	Riferimento
SPESE UNA TANTUM E CORRENTI				RISORSA
NEGATIVO				
TOT. SPESE UNA TANTUM E CORRENTI			0,00	0 %
SPESE C/CAPITALE				
2.01.05.01	1111	P.A. - INTERV. MANUT. E GEST. STRAORD. PATRIMONIO - BENI IMMOBILI		
2.04.01.01	3128	SISTEMAZ. IMPIANTO RECUPERO ARIA PER RISC E RAFFRES SC. MATERNA	20.000,00	
2.08.01.01	1111	P.A. - Manut. Straord. STRADE,VIE,P.ZZE,VERDE PUBBL.ATTREZ., ILL.NE PUBBL.		
2.08.01.01	1999	COLLEGAMENTO TRA VIA DELLE ARTI E VIA ROMA E MESSA IN SICUREZZA	240.000,00	
2.08.02.01	1175	P.A. - INTERV. IMPIANTO PUBBL. ILL.NE (RIMOZ. PALI ENEL E SIP)	-	
TOT. SPESE C/CAPITALE			260.000,00	100 %
TOTALE PROVENTI ALIENAZIONE AREA - ANNO 2018			260.000,00	4 01 1111

PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO e relative fonti di finanziamento - ANNO 2018									
INTERVENTO	Cap	INVESTIMENTI	FONTI DI FINANZIAMENTO				PLU	RIACCERTAM FPV	SPESA INVESTIMENTI €
			OO.UU.	CONTRIB STAT ex FNOIS *	MUTUI o Contr.Reg.	Proventi Diversi P.A. e PLU			
2.01.01.01	1100	10% Barr. Arch.: STRADE	2.000,00					2.000,00	
2.01.05.01	3129-1111	Interventi manut. Patrim.-beni Immob.						0,00	
2.01.05.01	3131	AA-Interventi manut. Patrim.- beni Immobili						0,00	
2.01.05.05	3128	Interventi manut. Patrim.-beni mob.						0,00	
2.01.05.01	4000	Accantonamento quota proventi da alienazione area						0,00	
2.01.08.01	1165	MESSA IN SICUREZZA V. ROMA CON NUOVE SPONDE ROGGIA CASTELLEONA						0,00	
2.04.01.01	3123-3128	Interv. Edif. Sc. Infanzia				20.000,00		20.000,00	
2.04.01.05	1111	Acquisto attrezzature ed arredo scolastico						0,00	
2.04.01.06	1040	Spese tecniche - Interv. Edif. Sc. Infanzia - AMPLIAM.						0,00	
2.06.02.01	1111	Interventi manutenzione straord. Campo Sportivo						0,00	
2.08.01.01	999-999	Interventi manut. STRADE, vie, P.zze, Verde pubbl. attr	18.000,00			240.000,00		258.000,00	
2.10.05.01	1111	Manutenz. Straord. CIMITERO						0,00	
TOTALE OO.UU. - 100% per spese d'investimento			20.000,00						
2.09.01.01	4444	Destinazione Proventi da escussione fidejussioni			21.000,00			21.000,00	
2.09.06.01	3170	Destinazione Proventi Conto ecologico Fondo Aree Verdi						0,00	
2.08.01.01	999	Manutenz. straord. strade, vie, pzze (DA MAGG.COSTO COSTRUZ)	10.000,00					10.000,00	
2.10.05.01	3315	Interv. Manutenz. CIMITERO (DA MAGG.COSTO COSTRUZ)						0,00	
2.01.01.07	1110	Destinaz. 8% OO.UU. Second	1.600,00					1.600,00	
2.08.01.01	999	Monetizzazioni - Interv. Interventi manut. STRADE, vie,	2.000,00					2.000,00	
2.08.01.05	3500	Acquisto AUTOMEZZO RIBALTABILE - F. Sp. Invest.						0,00	
2.09.05.01	1190	Sistemaz. PIAZZOLA e FOGNATURE - F. Sp. Invest.						0,00	
2.09.01.01	4200-99	Spese per l'attuazione del PLU: opere urbanizzazione				0,00	0,00	0,00	
TOTALE INVESTIMENTI 2018			€ 33.600,00	0,00	21.000,00	260.000,00	0,00	314.600,00	

2. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici:

- Tributi:

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: disciplina di cui all'ultima approvazione consiliare – delib. C.C. n. 7 del 30/04/2016, confermata in sede di approvazione bilanci 2017 e 2018: Conferma dell'aliquota 0,75% ed ESENZIONE per CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 8.500,00 – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017.

- I.U.C.: disciplinata con Regolamento comunale di cui alla delibera C.C. n. 6 del 30/04/2016 di MODIFICA REGOLAMENTO per adeguarlo alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017:

- TASI: per tutti gli immobili aliquota 1Xmille, senza detrazione e senza riduzioni; per immobili locati:

30% c/utilizzatore e 70% c/proprietario - delib. C.C. n. 4 del 30/04/2016 con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 in ordine all'esenzione per l'abitazione principale e per l'esenzione della quota a carico dell'utilizzatore dell'immobile adibito ad abitazione principale nella misura del 30%.

- IMU: di cui all'ultima approvazione consiliare – delib. C.C. n. 3 del 30/04/2016 – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017:

conferma 9,60 X MILLE per ALTRI IMMOBILI; per Abitazione principale per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: aliquota 4,00 X MILLE - detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ai fini IMU, permane l'applicazione dei valori venali delle aree fabbricabili nei diversi ambiti e tessuti del territorio comunale secondo la Tabella con i valori riferiti ai nuovi Ambiti Territoriali, come definiti dal Piano di Governo del Territorio vigente, approvata con deliberazione G.C. n. 18 del 07/06/2012, [aggiornati con delib. G.C. n. 6 del 15/02/2017](#).

- TARI: tariffe di cui all'ultima approvazione consiliare – delib. C.C. n. 5 del 30/04/2016 – CONFERMA con delib. C.C. n. 6 del 29/03/2017 ai fini dell'approvazione bilancio di previsione 2017-2019.

Applicazione dei suddetti tributi alla luce delle innovazioni legislative di cui all'intervenuta L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, nonché alla Legge di Stabilità 2017 - L. N. 232/2016.

- Tariffe e disciplina TOSAP: conferma misure vigenti – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. G.C. n. 15 del 08/03/2017 (schemi bilancio previsione 2017-2019) e delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017 di approvazione Bilancio di previsione 2017-2019.

- Tariffe e disciplina Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni: conferma misure vigenti – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. G.C. n. 15 del 08/03/2017 (schemi bilancio previsione 2017-2019) e delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017 di approvazione Bilancio di previsione 2017-2019.

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	14.710,12	15.978,92	6.932,78	6.932,78	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	2.653,92	-	-	-	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	15.000,00	-	-	-	
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-	-	-	
	Fondo di cassa all'1/1/2018		prev. di cassa	797.375,99	931.413,37			
10000	TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	249.077,22	prev. di competenza	767.623,86	779.790,62	785.122,42	793.723,16
				prev. di cassa	966.836,67	995.522,63		
20000	TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	-	prev. di competenza	40.952,00	45.457,00	40.957,00	40.957,00
				prev. di cassa	40.952,00	45.457,00		
30000	TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	41.818,71	prev. di competenza	223.779,91	229.654,64	217.183,64	214.890,64
				prev. di cassa	239.837,09	263.337,73		
40000	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.879,79	prev. di competenza	572.962,19	317.600,00	194.600,00	54.600,00
				prev. di cassa	573.425,79	345.479,79		
50000	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
60000	TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
70000	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	prev. di competenza	411.339,00	411.265,00	258.089,00	258.089,00
				prev. di cassa	411.339,00	411.265,00		
90000	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.768,71	prev. di competenza	336.200,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00
				prev. di cassa	336.418,71	337.968,71		
		Totale TITOLI	320.544,43	prev. di competenza	2.352.856,96	2.119.967,26	1.832.152,06	1.698.459,80
				prev. di cassa	2.568.809,26	2.399.030,86		
		Totale GENERALE DELLE ENTRATE	320.544,43	prev. di competenza	2.385.221,00	2.135.946,18	1.839.084,84	1.705.392,58
				prev. di cassa	3.366.185,25	3.330.444,23		

BILANCIO SPESE RIEPILOGO PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-	-
Titolo 1	SPESE CORRENTI	334.553,20	prev. di competenza	1.005.945,89	1.027.780,18	1.004.954,84	1.009.016,58
			<i>di cui già impegnato*</i>		399.709,63	323.840,25	286.213,00
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	6.932,78	-	-	-
			prev. di cassa	1.229.470,55	1.312.806,31		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	36.408,63	prev. di competenza	590.616,11	317.600,00	194.600,00	54.600,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	590.616,11	354.008,63		
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	prev. di competenza	41.120,00	43.101,00	45.241,00	47.487,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		43.101,00	45.241,00	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	41.120,00	43.101,00		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	prev. di competenza	411.339,00	411.265,00	258.089,00	258.089,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	411.339,00	411.265,00		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.804,59	prev. di competenza	336.200,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		44.608,82	50.022,00	50.022,00
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	342.043,96	342.004,59		
	Totale TITOLI	376.766,42	prev. di competenza	2.385.221,00	2.135.946,18	1.839.084,84	1.705.392,58
			<i>di cui già impegnato*</i>		487.419,45	419.103,25	336.235,00
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	6.932,78	-	-	-
			previsione di cassa	2.614.589,62	2.463.185,53		
	Totale GENERALE DELLE SPESE	376.766,42	prev. di competenza	2.385.221,00	2.135.946,18	1.839.084,84	1.705.392,58
			<i>di cui già impegnato*</i>		487.419,45	419.103,25	336.235,00
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	6.932,78	-	-	-
			previsione di cassa	2.614.589,62	2.463.185,53		

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	244.345,81	prev. di competenza	599.718,13	610.022,62	614.890,42	620.002,16
			prev. di cassa	784.444,21	821.023,22		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4.731,41	prev. di competenza	167.905,73	169.768,00	170.232,00	173.721,00
			prev. di cassa	182.392,46	174.499,41		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	249.077,22	prev. di competenza	767.623,86	779.790,62	785.122,42	793.723,16
			prev. di cassa	966.836,67	995.522,63		

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	40.952,00	45.457,00	40.957,00	40.957,00
			prev. di cassa	40.952,00	45.457,00		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	-	prev. di competenza	40.952,00	45.457,00	40.957,00	40.957,00
			prev. di cassa	40.952,00	45.457,00		

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.142,11	prev. di competenza	95.838,08	100.187,00	100.187,00	100.187,00
30100			prev. di cassa	108.607,10	109.506,92		
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	424,70	prev. di competenza	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
30200			prev. di cassa	2.113,40	2.411,27		
	Tipologia 300: Interessi attivi	1,23	prev. di competenza	35,00	100,00	100,00	100,00
30300			prev. di cassa	36,16	101,23		
	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	5.750,00	-	-	-
30400			prev. di cassa	5.750,00	-		
	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	22.409,18	prev. di competenza	120.156,83	127.067,64	114.596,64	112.303,64
30500			prev. di cassa	123.330,43	149.476,82		

Servizi a domanda individuale:

In sede di approvazione bilancio di previsione 2018-2020 con delib. G.C. n. del (schemi bilancio previsione 2018-2020) e delib. C.C. n. del di approvazione Bilancio di previsione 2018-2020, si procede per l'anno 2018 alla **conferma delle tariffe vigenti**, fatta eccezione per i seguenti servizi:

- **utilizzo del CAMPO SPORTIVO** (in vigore dalla rata di Giugno 2012 - stag. calcistica 2011/2012) che sono **AUMENTATE** come segue:

- o SQUADRE LOCALI: aumento da € 36,00 ad **€ 40,00 iva inclusa per singola partita**
- o SQUADRE NON LOCALI: aumento da € 101,00 ad **€ 110,00 iva inclusa per singola partita**

Si conferma invece in € 50,00 iva inclusa la vigente tariffa per singolo allenamento in vigore dal 01/01/2013.

- **ILLUMINAZIONE VOTIVA**: viene applicato il solo **ADEGUAMENTO ISTAT +1,1%** secondo convenzione di concessione del servizio come da comunicazione LOVUCRE prot. n. 414 del 23/01/2018, con i seguenti aumenti:

- prezzo canone abbonamento: da € 11,21 ad € 11,33;
- prezzo allaccio: da € 26,42 ad € 26,71.

E pertanto, la disciplina complessiva dei predetti servizi diviene dal 2018 la seguente:

o Utilizzo Campo Sportivo:

CONFERMA vigente tariffa per soli allenamenti (introdotta con delib. G.C. n. 32 del 16/08/2011 ed aumentata con delib. G.C. n. 27 del 03/06/2013 **con decorrenza dal 01/01/2013** da € 41,00 ad **€ 50,00 Iva inclusa**):

* Tariffa per singolo ALLENAMENTO per squadre Fuori paese: **€ 50,00 Iva inclusa**.

AUMENTO tariffe per singola partita, in vigore dalla rata di Giugno 2012 (stagione calcistica 2011/2012) a seguito della precedente intervenuta maggior aliquota iva 21%, e cioè:

* Tariffa Locali per singola partita: da € 36,00 ad **€ 40,00 Iva inclusa**;

* Tariffa Fuori paese per singola partita: da € 101,00 ad **€ 110,00 Iva inclusa**.

Pagamenti: PARTITE in n. 2 rate:

- acconto: entro Febbraio;

- saldo: a fine campionato - entro Giugno.

Per soli ALLENAMENTI: Pagamento secondo convenzioni e/o autorizzazioni.

o Mensa Scuola Infanzia: applicazione tariffe contenute nel Piano del Diritto allo Studio per l'anno scolastico A/S 2017/2018 approvato con delib. C.C. n. 27 del 29/11/2017:

- retta fissa mensile € 22,00;

- singolo pasto effettivamente consumato: € 3,35.

o Grest estivo: Organizzazione curata direttamente dalla Parrocchia.

o Servizio Illuminazione Votiva: **AUMENTO +1,1% per ADEGUAMENTO ISTAT** tariffe a seguito proroga decennale della concessione alla Lovucre Srl (2014-2023), intervenuta a seguito scadenza della previgente concessione di servizio per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2013 (Det. Segret. n. 13/2009 del 01/06/2009 – rep. n. 380 del 08/06/2009). La proroga di cui alla delib. G.C. n. 60 del 23/12/2013 e relativa convenzione di cui alla delib. G.C. n. 23 del 02/05/2014, con validità per gli anni 2014-2023, prevede le seguenti condizioni:

Tariffe all'utenza:

- Abbonamento annuo: CONFERMA misura vigente di € 13,21+IVA per i primi 2 anni (2014 e 2015), con **applicazione dell'adeguamento annuale ISTAT dal 2016**;

- Nuovi allacci: **applicazione dell'adeguamento annuale ISTAT** da € 26,42 ad € 26,71+IVA.

Canone erogato al Comune: € 2,00+iva per singola lampada votiva.

La percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale in sede di approvazione **BILANCIO DI PREVISIONE** - ANNO 2018 è del **75,21%** come di seguito:

PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2018

		IMPORTI	%
		€	COPERTURA
SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA			
Tariffe secondo PIANO DIRITTO STUDIO A/S 2017/2018 di cui alla delib. C.C. n. 27 del 29/11/2017:			
- retta fissa mensile: CONFERMA misura vigente € 22,00;			
- pasto: € 3,35 per a/s 2017/18 #			
<u>ENTRATA</u>			
3.01.1230	Proventi servizio Refezione Sc. Infanzia	32.000,00	
<u>SPESA</u>			
1.04.01.03, cap.0425	Appalto di servizio distribuzione pasti e di fornitura generi alimentari Mensa Sc. Infanzia e servizio di pulizia cucina (n.b: nuovo appalto per solo a/s 2017/2018)	27.500,00	
1.04.01.03, cap. 0420	Spese E.E., gas, acqua (quota 40%)	6.400,00	
1.04.05.02, cap. 0470	Spese gestione mensa	400,00	
TOTALE SPESE REFEZIONE		34.300,00	93,29
#: a seguito nuovo appalto per il solo a/s 2017/18 (affidamento nel Settembre 2017)			
CAMPO DI CALCIO			
(AUMENTO vigenti tariffe in vigore dalla rata di Giugno 2012 - stag. calcistica 2011/2012 e CONFERMA tariffe per allenamenti in vigore dal 01/01/2013)			
squadre locali: da € 36,00 ad € 40,00 iva inclusa per singola partita			
squadre fuori paese: da € 101,00 ad € 110,00 iva inclusa per singola partita			
Allenamenti (introd. con GC n.32 del 16/8/2011): € 50,00 iva inclusa / cad.			
Stagione calcistica 2017/2018 - squadre convenzionate: N. 1 (n. 1 locale + n. 0 non locali).			
<u>ENTRATA</u>			
3.01.1300	Proventi del campo sportivo di calcio	400,00	
<u>SPESA</u>			
1.06.02.03, cap. 0580	Spese per energia elettrica	4.000,00	
1.06.02.08, cap. 0595	Acquisti per campo di calcio	1.500,00	
1.06.02.06, cap. 1152	Interessi pass. Mutuo spogliatoi	2.829,00	
1.01.05.03, cap. 2100	Quota serv. manut. ed assist. impianti	400	
TOTALE SPESE CAMPO CALCIO		8.729,00	4,58

SERVIZIO PUBBLICO DI		ILLUMINAZIONE VOTIVA	
CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO:		LOVUCRE Srl di Cremona	
Atto di affidamento:			
	Delib. GC n. 60 del 23/12/2013	Proroga concessione	
	Delib. GC n. 23 del 02/05/2014	approvaz. convenzione	
	con validità di 10 anni, per il periodo:		
	01/01/2014 - 31/12/2023		
		IMPORTI	%
		€	COPERTURA
	Proventi da CANONE di CONCESSIONE		
ENTRATA	DI PUBBLICO SERVIZIO di		
3.01.1210	ILL.NE VOTIVA		
	AUMENTO +1,1% PER ADEGUAMENTO ISTAT Tariffe vigenti applicate all'utenza per abbonamento annuo e nuovi allacci, come da proroga Lovucre gc n. 60 del 23/12/2013		
Canone per singola lampada votiva:			
	€ 2,00 + IVA 22% = € 2,44		
	Lampade votive al 31/12/2004: n. 333		
	Lampade votive al 31/12/2005: n. 345		
	Lampade votive al 31/12/2006: n. 352		
	Lampade votive al 31/12/2007: n. 356		
	Lampade votive al 31/12/2008: n. 353		
	Lampade votive al 31/12/2009: n. 360		
	Lampade votive al 31/12/2010: n. 359		
	Lampade votive al 31/12/2011: n. 364		
	Lampade votive al 31/12/2012: n. 359		
	Lampade votive al 31/12/2013: n. 367		
	Lampade votive al 31/12/2014: n. 368		
	Lampade votive al 31/12/2015: n. 368		
	Lampade votive al 31/12/2016: n. 364		
	Lampade votive al 31/12/2017: n. 366		
	Stima presunta di incremento annuo: n. 2 lampade per anno 2018		
	pari a:		
	tot. n. 368 lampade al 31/12/2018		
	gettito presunto, variabile in relazione agli effettivi allacci	800,00	
	SPESA		
1.10.05.03, cap. 0960 E.E.			
rimb. spese misuratore sp.accessorie cimit.quota saldo interv. E.E.	Spese per energia elettrica cimitero	213	
	Spese funzionam. e gest. cimitero-quota	900	
		1.113,00	71,88

Servizi pubblici a domanda individuale anno 2015

SERVIZIO	ENTRATE			SPESE		
	Prev. Finali	Accertamenti	Riscossioni	Prev. Finali	Impegni	Pagamenti
Impianti sportivi: Campo di calcio	569,00	569,00	569,00	11.691,00	10.986,65	5.956,26
Mense , comprese quelle ad uso scolastico (-appalto; -acq. Generi alim; - spese gest. mensa; - quota E.E.)	36.074,89	36.087,47	32.277,04	46.412,65	36.409,08	27.712,19
GREST (gest.parrocchia) *	0,00	=	0,00	0,00	=	283,50
ILL.NE VOTIVA	1.053,00	1.053,00	0,00	2.000,00	1.150,00	283,08
Totale	37.696,89	37.709,47	32.846,04	60.103,65	48.545,73	34.235,03

Rispetto alla percentuale di copertura del 2015 ha subito un decremento passando dal 77,68 del 2015 al **60,34%** del 2016.

Tariffe, prezzi pubblici, diritti, contribuzioni e rimborsi dovuti dall'utenza in relazione agli altri Servizi pubblici locali: CONFERME.

SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI

Con le sottoindicate deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, venivano determinati i costi dei Servizi Cimiteriali ed i proventi delle Concessioni Cimiteriali, confermati con deliberazioni G.C. n. 12 del 23/02/2007 - G.C. n. 13 del 04/03/2008 - G.C. n. 4 del 04/02/2009 - G.C. n. 19 del 07/04/2010 - G.C. n. 10 del 24/02/2011, G.C. n. 16 del 16/05/2012, G.C. n. 27 del 03/06/2013, G.C. n. 29 del 25/06/2014, G.C. n. 23 del 04/07/2015 - G.C. n. 20 del 06/04/2016 e **G.C. n. 15 del 08/03/2017.**

Tariffe dei SERVIZI CIMITERIALI: sono state **CONFERMATE per il 2018** nelle misure in precedenza AUMENTATE con decorrenza dal 01/01/2015 a seguito det. utc n. 63/2014 avente per oggetto "Indizione procedura di gara per appalto servizi cimiteriali anni 2015 – 2019", e relativa aggiudicazione di cui alla det. utc n. 2 del 21/01/2015 in favore della Ditta San Paolo di Sassi Tiberio & C s.n.c. con sede a Castelleone:

PREZZI IVA esclusa

- CHIUSURA LOCULO (Colombaro) mediante posizionamento di mattoni:
 - Loculo di FASCIA €. 160,00
 - Loculo di TESTA (Dimensione 0,80 x 0,80) €. 80,00
- CHIUSURA OSSARIO (Dimensione 30 cm X 30 cm) €. 40,00
- CHIUSURA SEPOLTURA (Tumulo) - art. 83 Regolamento Polizia Mortuaria
- ESUMAZIONE nel Terreno:
 - (Servizio effettuato in via ordinaria dal cantoniere) €. 380,00
 - Smaltimento resti monumento (da affidare in via ordinaria) €. 30,00
- ESTUMULAZIONE di Loculi:
 - Manodopera di riapertura €. 18,00
- SMALTIMENTO RESTI CIMITERIALI: €. 100,00
 - Costo cassetta zinco per recupero resti dal loculo di fascia €. 15,00
 - dal loculo di testa €. 15,00

-Relativamente alle Concessioni Cimiteriali: G.C. n. 34 del 26/03/2002 e C.C. n. 13 del 26/03/2003:

- Concessioni di Ossari, con durata di 30 anni: € 105,00.
- Concessioni Cimiteriali di: - Tombe di Famiglia e Loculi (artt. 83, 90 e 113 del vigente Regolamento Comunale in materia Cimiteriale), con durata di 40 anni. Concessione quarantennale Loculi: € 1.400,00.

ed inoltre, secondo G.C. n. 45 del 28/10/2016:

- Concessioni di Cellette Ossario Plurime (manufatti plurimi contenenti n. 6 cellette ossario) con durata di 30 anni: € 500,00.

Sono invece **CONFERMATE** le misure delle **CONCESSIONI** vigenti.

- In relazione ad inumazioni nel terreno (artt. 70 e seguenti del vigente regolamento comunale cimiteriale) non è prevista l'applicazione di costi all'utenza.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.): Disciplina ISEE per la determinazione della compartecipazione alla spesa a carico dell'utenza Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.): conferma (ossia: secondo le tariffe di cui alla Deliberazione G.C. n. 13 del 23/02/2007, precedentemente confermate con deliberazioni G.C. n. 13 del 04/03/2008, G.C. n. 4 del 04/02/2009, G.C. n. 19 del 07/04/2010, G.C. n. 10 del 24/02/2011, G.C. n. 16 del 16/05/2012, G.C. n. 27 del 03/06/2013, G.C. n. 29 del 25/06/2014 e G.C. n. 23 del 04/07/2015 ed alla luce dell'intervenuta deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2011 di approvazione del Regolamento Distrettuale per i servizi di supporto alla Domiciliarità).

In merito all'I.S.E.E., con deliberazione G.C. n. 4 del 31/03/2015, è stata disposta l'approvazione dei criteri transitori di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) (CONSIGLIO/2015/4/31-03-2015)

e con deliberazione G.C. n. 14 del 02/07/2016, l'adesione alla sperimentazione del NUOVO REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO DISTRETTUALE CREMASCO IN MATERIA DI I.S.E.E..

- Servizio INFERMIERISTICO-AMBULATORIALE - **quota di compartecipazione** alle spese da parte dell'utenza, introdotta a decorrere dall'anno 2011 (deliberazione G.C. n. 50 del 29/11/2010): conferma della vigente misura pari ad € 1,00 per singola prestazione (per il biennio 2016-2017: deliberazione G.C. n. 51 del 23/12/2015), nonché conferma ulteriore per l'anno 2018.

3. La gestione del patrimonio:

Con Deliberazione G.C. n. 7 del 15/02/2017 è stata disposta la RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, definitivamente approvata con Deliberazione Consiliare n. 4 del 29/03/2017 e così come modificata per il triennio 2018-2019-2020 con deliberazione della G.C. in corso di assunzione.

4. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità ed andamento tendenziale:

Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio di programmazione. Le rate di ammortamento dei mutui in essere comportano nel triennio 2018-2020 la seguente spesa corrente per pagamento quote interessi passivi e rimborso quote capitale:

POSIZIONE	DATA CONC.	TIPO OPERA	CAPITALE NOMINALE	DAL	N. RATE	SAGGIO	RATE ANNO	DATA SCAD.	DEBITO RESIDUO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
4508102/00	02/05/2008	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	300.000	01/01/2009	40	4,87	22	30/06/2018	199.501,51	6.962,56	4.857,86
4508102/00	02/05/2008	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	300.000	01/01/2009	40	4,87	21	31/12/2018	192.538,95	7.132,10	4.688,32
		TOTALE 2018							392.040,46	14.094,66	9.546,18
4508102/00	02/05/2008	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	300.000	01/01/2009	40	4,87	20	30/06/2019	185.406,85	7.305,76	4.514,66
4508102/00	02/05/2008	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	300.000	01/01/2009	40	4,87	19	31/12/2019	178.101,09	7.483,66	4.336,76
		TOTALE 2019							363.507,94	14.789,42	8.851,42
4508102/00	02/05/2008	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	300.000	01/01/2009	40	4,87	18	30/06/2020	170.617,43	7.665,88	4.154,54
4508102/00	02/05/2008	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	300.000	01/01/2009	40	4,87	17	31/12/2020	162.951,55	7.852,55	3.967,87
		TOTALE 2020							333.568,98	15.518,43	8.122,41
4488699/00	31/10/2007	STRADE COMUNALI	300.000	01/01/2008	40	4,7	20	30/06/2018	184.228,80	7.321,57	4.329,38
4488699/00	31/10/2007	STRADE COMUNALI	300.000	01/01/2008	40	4,7	19	31/12/2018	176.907,23	7.493,63	4.157,32
		TOTALE 2018							361.136,03	14.815,20	8.486,70
4488699/00	31/10/2007	STRADE COMUNALI	300.000	01/01/2008	40	4,7	18	30/06/2019	169.413,60	7.669,73	3.981,22
4488699/00	31/10/2007	STRADE COMUNALI	300.000	01/01/2008	40	4,7	17	31/12/2019	161.743,87	7.849,97	3.800,98
		TOTALE 2019							331.157,47	15.519,70	7.782,20
4488699/00	31/10/2007	STRADE COMUNALI	300.000	01/01/2008	40	4,7	16	30/06/2020	153.893,90	8.034,44	3.616,51
4488699/00	31/10/2007	STRADE COMUNALI	300.000	01/01/2008	40	4,7	15	31/12/2020	145.859,46	8.223,25	3.427,70
		TOTALE 2020							299.753,36	16.257,69	7.044,21
4488698/00	31/10/2007	IMPIANTI SPORTIVI	100.000	01/01/2008	40	4,7	20	30/06/2018	61.409,62	2.440,52	1.443,13
4488698/00	31/10/2007	IMPIANTI SPORTIVI	100.000	01/01/2008	40	4,7	19	31/12/2018	58.969,10	2.497,88	1.385,77
		TOTALE 2018							120.378,72	4.938,40	2.828,90
4488698/00	31/10/2007	IMPIANTI SPORTIVI	100.000	01/01/2008	40	4,7	18	30/06/2019	56.471,22	2.556,58	1.327,07
4488698/00	31/10/2007	IMPIANTI SPORTIVI	100.000	01/01/2008	40	4,7	17	31/12/2019	53.914,64	2.616,66	1.266,99

		TOTALE 2019								110.385,86	5.173,24	2.594,06
4488698/00	31/10/2007	IMPIANTI SPORTIVI	100.000	01/01/2008	40	4,7	16	30/06/2020	51.297,98	2.678,15	1.205,50	
4488698/00	31/10/2007	IMPIANTI SPORTIVI	100.000	01/01/2008	40	4,7	15	31/12/2020	48.619,83	2.741,08	1.142,57	
		TOTALE 2020							99.917,81	5.419,23	2.348,07	
4410299/01	30/06/2005	IMMOBILE	95.635,03	01/07/2005	59	5,25	34	30/06/2018	72.033,28	1.337,93	1.890,88	
4410299/01	30/06/2005	IMMOBILE	95.635,03	01/07/2005	59	5,25	33	31/12/2018	70.695,35	1.373,05	1.855,76	
		TOTALE 2018							142.728,63	2.710,98	3.746,64	
4410299/01	30/06/2005	IMMOBILE	95.635,03	01/07/2005	59	5,25	32	30/06/2019	69.322,30	1.409,10	1.819,71	
4410299/01	30/06/2005	IMMOBILE	95.635,03	01/07/2005	59	5,25	31	31/12/2019	67.913,20	1.446,08	1.782,73	
		TOTALE 2019							137.235,50	2.855,18	3.602,44	
4410299/01	30/06/2005	IMMOBILE	95.635,03	01/07/2005	59	5,25	30	30/06/2020	66.467,12	1.484,04	1.744,77	
4410299/01	30/06/2005	IMMOBILE	95.635,03	01/07/2005	59	5,25	29	31/12/2020	64.983,08	1.523	1.705,81	
		TOTALE 2020							131.450,20	3.007	3.450,58	
4394822/01	30/06/2005	IMMOBILE USO PUBBLICO	141.337,53	01/07/2005	59	5,19	34	30/06/2018	106.224,18	1.983,95	2.756,52	
4394822/01	30/06/2005	IMMOBILE USO PUBBLICO	141.337,53	01/07/2005	59	5,19	33	31/12/2018	104.240,23	2.035,43	2.705,04	
		TOTALE 2018							210.464,41	4.019,38	5.461,56	
4394822/01	30/06/2005	IMMOBILE USO PUBBLICO	141.337,53	01/07/2005	59	5,19	32	30/06/2019	102.204,80	2.088,25	2.652,22	
4394822/01	30/06/2005	IMMOBILE USO PUBBLICO	141.337,53	01/07/2005	59	5,19	31	31/12/2019	100.116,55	2.142,44	2.598,03	
		TOTALE 2019							202.321,35	4.230,69	5.250,25	
4394822/01	30/06/2005	IMMOBILE USO PUBBLICO	141.337,53	01/07/2005	59	5,19	30	30/06/2020	97.974,11	2.198,04	2.542,43	
4394822/01	30/06/2005	IMMOBILE USO PUBBLICO	141.337,53	01/07/2005	59	5,19	29	31/12/2020	95.776,07	2.255,08	2.485,39	
		TOTALE 2020							193.750,18	4.453,12	5.027,82	
4310470/00	15/07/1997	EDIFICI SCOLASTICI VARI	118.785,09	01/07/2005	59	5,87	34	30/06/2018	70.872,01	1.242,67	2.080,09	
4310470/00	15/07/1997	EDIFICI SCOLASTICI VARI	118.785,09	01/07/2005	59	5,87	33	31/12/2018	69.629,34	1.279,14	2.043,62	
		TOT 2018							140.501,35	2.521,81	4.123,71	
4310470/00	15/07/1997	EDIFICI SCOLASTICI VARI	118.785,09	01/07/2005	59	5,87	32	30/06/2019	68.350,20	1.316,68	2.006,08	
4310470/00	15/07/1997	EDIFICI SCOLASTICI VARI	118.785,09	01/07/2005	59	5,87	31	31/12/2019	67.033,52	1.355,33	1.967,43	
		TOTALE 2019							135.383,72	2.672,01	3.973,51	
4310470/00	15/07/1997	EDIFICI SCOLASTICI VARI	118.785,09	01/07/2005	59	5,87	30	30/06/2020	65.678,19	1.395,11	1.927,65	
4310470/00	15/07/1997	EDIFICI SCOLASTICI VARI	118.785,09	01/07/2005	59	5,87	29	31/12/2020	64.283,08	1.436,05	1.886,71	
		TOTALE 2020							129.961,27	2.831,16	3.814,36	

RIEPILOGO QUOTE CAPITALE ED INTERESSI ANNI 2018 2019 2020

			QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOT. RATE
	TOT. ANNO 2018		43.101,00	34.197,00	77.298,00
	TOT. ANNO 2019		45.241,00	32.064,00	77.305,00
	TOT. ANNO 2020		47.487,00	29.812,00	77.299,00

Il residuo debito alla fine di ogni anno 2017-2018 -2019 – 2020 si evince dal seguente prospetto:

Anno	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	735.389,40	694.269,40	651.168,40	605.927,40
Nuovi prestiti (+)	-	-	-	
Prestiti rimborsati (-)	41.120,00	43.101,00	45.241,00	47.487,00
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-	
Altre variazioni +/- (da specificare)	-	-	-	
Totale fine anno	694.269,40	651.168,40	605.927,40	558.440,40
Nr. Abitanti al 31/12	1192			
Debito medio per abitante				

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO 2018						
COMUNE DI FIESCO						
PROVINCIA DI CREMONA						
A LUNGO TERMINE						
Entrate di parte corrente (Titoli I, II e III Consuntivo 2016)						987.036,98
A dedurre poste correttive e compensative delle spese						-
Entrate finanziarie correnti delegabili						987.036,98
Limite di impegno per i passivi sui mutui (10% entrate finanz.corr.)						98.703,70
Interessi passivi mutui ammortamento al 1.01.2018						34.197,00
somma massima impegnabile per interessi garanzia Fidejuss						-
Importo impegnabile per i relativi a nuovi mutui da assumere considerando solo gli interessi di ammortamento mutui CCDDPP						64.506,70
						64.506,70
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla CC.DD.PP.						
2.475.314,58						2.475.314,58
A BREVE TERMINE						
Entrate accertate o in corso di accertamento nell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio (titolo I, II e III del consuntivo 2016)						987.036,98
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. titolo III)						
Entrate finanziarie						
LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (3/12 delle entrate finanziarie accertate)						246.759,25
LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (5/12 delle entrate finanziarie accertate)						411.265,41
somma massima impegnabile per interessi 1/5 di J15 nella misura del 100% quale quota di proprietà del Comune						
totale						34.197,00

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO 2019	
COMUNE DI FIESCO	
PROVINCIA DI CREMONA	
A LUNGO TERMINE	
Entrate di parte corrente (Titoli I, II e III accertato 2017)	1.032.355,77
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	-
Entrate finanziarie correnti delegabili	1.032.355,77
Limite di impegno per I passivi sui mutui (10% entrate finanz.corr.)	103.235,58
Interessi passivi mutui ammortamento al 1.01.2019	32.064,00
somma massima impegnabile per interessi garanzia Fidejussoria a favore della S.T.U.	-
Importo impegnabile per I relativi a nuovi mutui da assumere considerando solo gli interessi di ammortamento mutui CCDDPP	71.171,58
Importo impegnabile per I relativi a nuovi mutui da assumere considerando anche la quota relativa alla garanzia fidejussoria	71.171,58
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla CC.DD.PP.	
2.731.065,89	2.731.065,89
A BREVE TERMINE	
Entrate accertate o in corso di accertamento nell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio (titolo I, II e III accertato 2017)	1.032.355,77
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. titolo III)	
Entrate finanziarie	
LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (3/12 delle entrate finanziarie accertate)	258.088,94
LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (5/12 delle entrate finanziarie accertate)	430.148,24
somma massima impegnabile per interessi 1/5 di J15 nella misura del 100% quale quota di proprietà del Comune	
totale	32.064,00

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO 2020	
COMUNE DI FIESCO	
PROVINCIA DI CREMONA	
A LUNGO TERMINE	
Entrate di parte corrente (Titoli I, II e III accertato 2017)	1.032.355,77
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	-
Entrate finanziarie correnti delegabili	1.032.355,77
Limite di impegno per I passivi sui mutui (10% entrate finanz.corr.)	103.235,58
Interessi passivi mutui ammortamento al 1.01.2020	29.812,00
somma massima impegnabile per interessi garanzia Fidejussoria a favore della S.T.U.	-
Importo impegnabile per I relativi a nuovi mutui da assumere considerando solo gli interessi di ammortamento mutui CCDDPP	73.423,58
Importo impegnabile per I relativi a nuovi mutui da assumere considerando anche la garanzia fidejussoria	73.423,58
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla CC.DD.PP.	
2.817.481,85	2.817.481,85
A BREVE TERMINE	
Entrate accertate o in corso di accertamento nell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio (titolo I, II e III accertato 2017)	1.032.355,77
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. titolo III)	
Entrate finanziarie	
LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (3/12 delle entrate finanziarie accertate)	258.088,94
LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (5/12 delle entrate finanziarie accertate)	430.148,24
somma massima impegnabile per interessi 1/5 di J15 nella misura del 100% quale quota di proprietà del Comune	
totale	29.812,00

5. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa:

Con deliberazione G.C. in. 4 del 27/01/2018 è stata disposta l'approvazione del Piano triennale di azioni positive 2018-2020, mentre è in corso di assunzione la delibera gc relativa al fabbisogno di spesa del personale

6. Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2017

D2 – N. 2 DIPENDENTI

C3 – N. 1 DIPENDENTE

C1 – N. 1 DIPENDENTE

A3 – N. 1 DIPENDENTE PARTIME *

* Rapporto di lavoro Partime: n. 1 dipendente A3 (Ambrogio Giuseppe), con impiego a:

- 18/36 ore settimanali sino al 31/05/2007: addetto alle pulizie;
- 24/36 ore settimanali dal 01/06/2007 al 28/02/2008: per servizio di pulizie n. 12 ore settimanali e presso la biblioteca n. 12 ore settimanali;
- 18/36 ore dal 01/03/2008 per sole prestazioni di pulizia.

** Responsabile di servizio utc, gestione patrimonio e suap a tempo determinato - Categ. C/1 - fuori dotazione organica ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000 e partime (12/36 per il periodo 01/01/2007 - 28/02/2007) - geom. Carrera Daniele; con trasformazione da rapporto di lavoro dipendente in incarico professionale esterno - lavoro autonomo (Det. Segretario n. 5/2007 del 24/02/2007) per il periodo 01/03/2007-31/12/2007. Rinnovo incarico professionale per l'anno 2008, cessato il 28/02/2008 a seguito dimissioni.

Dal 02/05/2008: incarico professionale esterno - rapporto di lavoro autonomo per svolgimento funzioni di Responsabile di servizio utc, gestione patrimonio e suap, partime 12 ore settimanali - Arch. Lodi Fiorenzo sino al 14/03/2009, con successiva instaurazione, con il medesimo Arch. Lodi, di rapporto di lavoro dipendente dal 16/03/2009, mediante assunzione a tempo determinato e partime 12/36 - D/1 fuori dotazione organica, [compatibile con l'espletamento delle funzioni di Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000](#).

Alla scadenza del mandato elettorale (Giugno 2009), la nuova Amministrazione Piacentini ha proceduto a conferma del tecnico in servizio, sino al 31/12/2009, conferendo medesimo incarico per l'anno 2010, con aumento del partime da 12/36 a 24/36 (deliberazione G.C. n. 2 del 11/01/2010 - decorrenza assunzione dal 14/01/2010).

Con deliberazione G.C. n. 55 del 20/12/2010, è stata disposta l'assunzione del citato arch. Lodi dal 03/01/2011 sino alla scadenza del mandato del sindaco in carica, confermando le vigenti condizioni.

Con Determinazione Segret. n. 11/2012 del 31/10/2012, è stata disposta la riduzione del partime da 24/36 a 15/36 ore settimanali al responsabile di servizio uff. tecnico e gestione patrimonio - decorrenza 01/11/2012.

Il medesimo rapporto di lavoro a tempo determinato e parttime 15/36 è stato prorogato all'avvio del nuovo mandato del Sindaco Piacentini a seguito delle elezioni del Maggio 2014, dapprima per 45giorni e poi sino al 31/12/2014, con ulteriori proroghe al 30/06/2015 e successivamente al 31/12/2015 nelle more dell'avvio del servizio tecnico in gestione associata delle funzioni fondamentali con il Comune di Castelleone. In seguito è stata disposta ulteriore proroga al 30/06/2016 con aumento partime da 10/36 a 14/36. [Il partime 14/36 è stato successivamente confermato sino al 31/12/2016 ed in seguito confermato per l'intero anno 2017 \(Decreto Sindacale n. 5 del 12/11/2016\). Parimenti si è proceduto con Decreto n. 5 del 06/10/2017 per l'anno 2018 e sino ad intervenuta fusione e comunque non oltre il mandato del Sindaco in carica.](#)

Dal 01/01/2013, è stata attivata la **gestione associata delle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo**, la cui convenzione quadro è stata approvata con deliberazione C.C. N. 4 del 22/02/2012, con successiva approvazione di Nuova convenzione per la gestione associata di funzioni fondamentali, disposta con deliberazione C.C. N. 27 del 29/11/2012, operativa sino al 18/11/2013 e poi sospesa per il perfezionamento degli atti [e successiva attuazione a seguito approvazione convenzione con il COMUNE DI CASTELLEONE di cui alla deliberazione C.C. n. 43 del 19/12/2014. Con delib. C.C. n. 30 del 20/12/2017 è stata disposta la PROROGA della GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CASTELLEONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLE LETTERE A\), B\), C\), D\), E\) F\), G\), H\), I\), L\) E L/BIS\) - ANNO 2018.](#)

Dal Maggio 2013, è stata attivata con ANCITEL la **Dote Comune** con utilizzo di n. 1 stagista impiegata per 20 ore settimanali presso gli uffici comunali e la biblioteca, per n. 6 mesi, prorogati per ulteriori 6 e scadenza nel Maggio 2014, [cui sono seguiti ulteriori utilizzi di successive Dote comuni.](#)

Al 1 agosto 2016 è cessato dal servizio l'autista scuolabus - cantoniere. Non si prevede l'assunzione di tale figura. Il servizio è esternalizzato con appalto a Ditta privata.

Inoltre, a seguito del disposto recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria con i Comuni di Offanengo (capo-convenzione), Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina e Canzo di cui alla deliberazione C.C. n. 34 del 24/11/2014, con efficacia dal 01/01/2015, ha fatto seguito la gestione del servizio di **segreteria comunale nell'ambito della gestione associata delle varie funzioni comunali con il Comune di Castelleone**, dapprima con reggenza della segreteria di Fiesco da parte del Dr. Oleotti Gian Antonio nel Gennaio 2015 e della D.ssa Gorini M. Luisa nel Febbraio 2015 ed in seguito con presa in servizio del titolare della Segreteria convenzionata Castelleone-Madignano-Fiesco, approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 19/01/2015, da parte del Dr. Malvassori Fabio dal 01/03/2015.

7. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica:

La pianificazione e la regolamentazione sono operate in modo tale da garantire ed assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa nei vari ambiti di programmazione triennale.

Come precedentemente esposto la **Legge di stabilità 2016** **sostituisce le regole del Patto di stabilità interno**, stabilite dall'articolo 31 della Legge n. 183/2011, ridefinendo i vincoli di finanza pubblica per i Comuni.

A partire dal 2016, in particolare, in luogo del saldo di competenza mista, viene chiesto in via generale, l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, conteggiato secondo il principio di competenza finanziaria potenziata. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 ,3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i., mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Alla regola generale vengono previste alcune **eccezioni** tra le quali principalmente:

- La previsione che per gli anni 2017 2018 2019 all'equilibrio complessivo concorre il saldo tra fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
- L'**esclusione** dal saldo dei **trasferimenti a titolo di Fondo IMU/Tasi**.

La Legge di stabilità prevede, inoltre, l'**obbligo** per i Comuni di **allegare al bilancio** di previsione un **apposito prospetto** contenente le **previsioni di competenza** che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel bilancio di previsione, il **rispetto del saldo di competenza finanziaria potenziata**.

Il saldo di competenza finanziaria potenziata relativo al triennio 2017-2019 conseguito dal Comune di Fiesco a seguito delle previsioni di bilancio, è superiore a 0 e tale circostanza consente di effettuare investimenti aggiuntivi mediante l'impiego dell'avanzo di amministrazione.

Le principali novità legislative messe in campo sono le seguenti:

Riforma del pareggio di bilancio

Il disegno di legge che riscrive la disciplina sul pareggio di bilancio recata dalla legge 243/2012, come precedentemente precisato, porta a regime il solo saldo finale di competenza introdotto dalla legge di stabilità 2016. Inoltre prevede l'introduzione, con copertura con legge dello Stato compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato tra le entrate finali e le spese finali (quest'ultimo elemento è particolarmente atteso dagli enti per l'effettiva ripresa degli investimenti). La riforma (atto Senato 2344) ha appena avviato il proprio percorso parlamentare, e punta a coordinare la disciplina dei vincoli di finanza pubblica con il nuovo ordinamento contabile armonizzato.

Al posto dei quattro saldi (tra le entrate finali e le spese finali in termini di competenza e di cassa e tra le entrate correnti e le spese correnti in termini di competenza e di cassa) gli enti dovranno rispettare un unico saldo non negativo in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione sia di rendiconto.

Il conseguimento del vincolo di parte corrente, che incide sulla composizione della spesa, non è però annullato, in quanto è già disciplinato dall'ordinamento contabile. In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel infatti gli enti locali hanno l'obbligo di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compresa la quota capitale dei prestiti. Gli enti devono inoltre rispettare il vincolo di cassa, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

La legge individua la composizione del saldo non negativo di competenza come differenza fra le entrate finali e le spese finali classificate nello schema di bilancio armonizzato. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali.

L'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo in quote costanti; per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea possono essere previste modalità differenti di recupero del saldo negativo nel periodo successivo allo scostamento. È inoltre demandata a legge dello Stato l'introduzione di premi, oltre che di sanzioni (come previsto dalla norma vigente).

L'attivazione dei nuovi mutui e gli investimenti che saranno realizzati attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sono demandati a intese da concludere in ambito regionale, che dovranno garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo complessivo degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. L'obiettivo è di favorire, con un rafforzamento dei patti regionalizzati, gli

investimenti sul territorio sia attraverso il debito sia mediante l'utilizzo di avanzi, rafforzando il ruolo delle regioni quale cabina di regia.

Altra novità importante riguarda l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. Ai patti regionalizzati viene infatti demandata la regolazione del finanziamento degli investimenti mediante ricorso al debito e mediante l'impiego degli avanzi, affinché venga rispettato in ambito regionale il pareggio di bilancio, attraverso meccanismi di compensazione territoriale che dovranno includere anche la Regione.

Stante l'incertezza sulla rilevanza del fondo pluriennale vincolato di parte entrata negli esercizi successivi al 2016, ad oggi gli enti si trovano costretti ad accelerare la realizzazione degli interventi già avviati entro la fine dello scorso anno, affinché la spesa diventi esigibile entro dicembre, evitando che confluisca di nuovo nel fondo pluriennale vincolato. Questa posta, infatti, se non finanziata da debito, risulta neutra solamente nel 2016, anno in cui rileva nel saldo sia il fondo pluriennale vincolato di entrata che di spesa, così che gli investimenti in itinere coperti da fondo pluriennale vincolato di entrata non gravino sul saldo finale.

Non così invece nel 2017, anno in cui il fondo pluriennale vincolato di entrata non viene considerato tra le entrate finali, mentre finiscono per gravare una seconda volta sulla spesa, in quanto registrati tra le quote di impegno reimputati, gli interventi che diventeranno esigibili in tale esercizio.

Per poter allineare invece le poste contabili di entrata e di spesa sarebbe utile che ogni spesa effettuata dall'ente venga registrata, ai fini del pareggio di bilancio, con le seguenti modalità:

1) nell'anno di avvio delle procedure di spesa occorrerebbe inserire tra le entrate finali l'accertamento di entrata posto a copertura dell'investimento e tra le spese finali la quota di investimento effettivamente esigibile o l'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa;

2) nell'anno o negli anni di realizzazione delle spese dovrebbe essere considerato sia il fondo pluriennale vincolato parte entrata tra le entrate finali, che gli impegni effettivamente esigibili tra le spese finali, compreso l'eventuale fondo pluriennale vincolato di spesa per quelle non ancora maturate (in quanto la spesa era già stata conteggiata tra le spese finali l'anno precedente). Solo in questo modo si neutralizzerebbero gli effetti di una mancata definizione delle opere entro l'anno di accertamento delle risorse poste a loro copertura, garantendo l'obiettivo dell'espansione degli investimenti da parte dell'ente, che spesso si trova costretto, suo malgrado, ad avviare le procedure solo nell'ultimo periodo dell'anno.

Onde evitare brutte sorprese, stante l'incertezza che a oggi pesa sul fondo pluriennale vincolato, gli enti non potranno fare altro che riservare i margini strutturali di spesa a disposizione sul 2017 e successivi (costituiti, ad esempio, dalla spesa per rimborso quota capitale mutui, dal fondo crediti di dubbia esigibilità e dagli altri fondi e accantonamenti nonché dalla quota annua del disavanzo di amministrazione) a copertura degli

investimenti già avviati che, stante i tempi fisiologici di realizzazione, non potranno oggettivamente concludersi entro l'anno. I nuovi interventi previsti nei bilanci appena approvati, quindi, in assenza di una puntuale programmazione finanziaria del triennio, potranno avere il via libera del responsabile finanziario solamente se destinati a concludersi entro l'anno. Si tratterà, per lo più, di piccoli lavori di manutenzione

straordinaria, mentre per gli investimenti di maggiore portata occorrerà attendere la nuova legge di stabilità per capire se nell'esercizio 2018 ci saranno gli spazi finanziari necessari a sostenere tali spese.

Riduzione spesa informatica

I risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa informatica possono essere spalmati sul triennio 2016-2018 in modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l'obiettivo complessivo medio del 50%, che dovrà essere valutato in sede di consuntivo nell'ultimo anno. Lo ha chiarito la Ragioneria generale dello stato nella circolare n. 17/2016, diffusa per fornire alle amministrazioni statali istruzioni ai fini della predisposizione dell'assestamento del bilancio per l'anno 2016 e per la revisione del budget per il medesimo anno.

Come spesso accade, peraltro, le istruzioni sono utili anche per gli enti territoriali, sebbene questi ultimi non siano formalmente fra i destinatari. Fra gli altri chiarimenti, spicca quello riguardante la disciplina dettata dai commi da 512 a 520 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016), che contengono una molteplicità di disposizioni tendenti a incentivare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato predisposto dall'Istat debbano approvvigionarsi tramite la Consip o i soggetti aggregatori. In particolare, il comma 515 individua l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, che è pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015.

La circolare precisa che il risparmio di spesa annuale è da conseguire come media nel triennio 2016-2018: in altre parole, il risparmio può essere conseguito, ad esempio, interamente in un solo anno oppure ripartito nel triennio in modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l'obiettivo complessivo in media annuale, da valutare in sede di consuntivo per l'anno finanziario 2018.

La programmazione degli enti locali deve fare i conti con le regole del pareggio del bilancio. Le disposizioni recate dalla legge 243/12 in vigore dal 1° gennaio prossimo, stabiliscono infatti l'obbligo, a carico delle Regioni ed amministrazioni locali, di raggiungere gli equilibri correnti finali di cassa e competenza sia in fase previsionale sia in sede di rendiconto.

Uno dei primi equilibri da rispettare, oltre al pareggio complessivo, è quello di parte corrente, che si raggiunge quanto il saldo fra entrate e spese correnti è maggiore o uguale a zero. In altre parole, il bilancio rispetta questo equilibrio se le entrate dei primi tre titoli sono non inferiori alle spese del primo e quarto titolo in cui è allocato il rimborso della quota capitale dei prestiti nello schema di bilancio armonizzato.

L'equilibrio di parte corrente deve essere rispettato sia in fase previsionale (per cui il controllo deve essere effettuato sugli stanziamenti) sia in sede di rendiconto della gestione (in cui rilevano invece accertamenti ed impegni). Stessa verifica deve essere effettuata sulle movimentazioni di cassa.

Oltre all'equilibrio corrente, il Comune sarà tenuto al raggiungimento di un saldo non negativo, sempre in termini di competenza e cassa, tra le entrate finali e le spese finali. Concorrono a formare le entrate finali, oltre alle correnti, anche i proventi in conto capitale e le entrate per riduzione attività finanziarie. La spesa finale comprende invece le uscite correnti, quelle in conto capitale e gli oneri per incremento di attività finanziarie.

L'eventuale squilibrio in sede di rendiconto deve essere coperto entro il triennio successivo, mentre i saldi positivi possono essere destinati all'estinzione del debito od al finanziamento delle spese di investimento. L'indebitamento non concorre al raggiungimento dell'equilibrio finale.

In base all'articolo 10 della Legge 243/2012 nessun ente territoriale può ricorrere all'indebitamento in misura superiore all'importo della spesa per rimborso prestiti risultante dal proprio bilancio di previsione.

Le operazioni di indebitamento dovranno inoltre essere effettuate sulla base di intese da concludere in ambito regionale capaci di garantire, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. Dal 1° gennaio 2016 la contrazione di nuovi finanziamenti sarà subordinata al controllo del livello complessivo dell'indebitamento territoriale per garantire "l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione".

Nell'ambito della regione saranno garanti dell'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali del proprio territorio. A questo fine gli enti dovranno comunicare annualmente il saldo di cassa finale che prevedono di conseguire, e gli investimenti da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Lo squilibrio della gestione di cassa finale a livello regionale determina l'obbligo, sia per la regione sia per gli enti inadempienti, di rientro nell'anno successivo.

Il ricorso all'indebitamento, infine, è consentito solo per il finanziamento di spese di investimento (come ora) e contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile del bene che si acquista o si realizza. La legge 243/2012 sta mettendo a dura prova la programmazione degli enti in quanto nell'imminenza della scadenza del Documento Unico di Programmazione le pubbliche amministrazioni sono costrette ad operare in un contesto di finanza pubblica instabile ed incerto.

La Legge di stabilità 2016 che ha introdotto modificazioni alla Legge 243/2012 rappresentate dal conseguimento di un unico saldo di competenza potenziata pari o superiore a 0.

Infatti, con il pareggio di bilancio gli enti dovranno conseguire un saldo non negativo (quindi è consentito un saldo pari a 0), in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle dei titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (quelle dei titoli 1, 2 e 3) del nuovo bilancio armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Nel prospetto dimostrativo (che sostituisce il prospetto di competenza mista del vecchio patto) non sono computate quindi le spese per il rimborso delle quote capitale dei mutui, alle quali occorre comunque dare copertura finanziaria con le entrate correnti (articolo 162, comma 6, del Tuel). Per il solo 2016, nelle entrate e nelle spese finali deve essere considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Fra le entrate non rilevano le quote di avanzo di amministrazione e le accensioni di mutui, mentre le relative spese devono essere conteggiate. Nel prospetto dimostrativo del pareggio non sono considerati, infine, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità ed i fondi rischi futuri, le cui economie confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Il definitivo superamento del patto di stabilità interno, così come declinato negli ultimi anni attraverso il meccanismo della competenza mista, consentirà ai Comuni di mettere a frutto parti rilevanti degli avanzi di amministrazione, per anni rimasti congelati nei rendiconti. E' prevedibile ed auspicabile quindi un rilevante impatto sulla gestione delle opere e degli investimenti pubblici.

Il nuovo saldo finale di competenza finanziaria potenziata pone l'obiettivo complessivo pari a zero, e la formula adottata esclude dal saldo anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. Questa esclusione rappresenta il vero punto di svolta della complessiva riforma, insieme all'inclusione del fondo pluriennale vincolato.

Il legislatore suggerisce l'applicazione al bilancio di previsione di quote di avanzo, almeno per un importo pari al fondo crediti di dubbia esigibilità inserito in bilancio. E' evidente che il vantaggio è tanto più rilevante quanto è più alto il fondo crediti che l'ente ha l'obbligo di accantonare. Al contrario, i Comuni che registrano un cospicuo fondo crediti si identificano con gli enti che hanno maggiori difficoltà di riscossione e, di conseguenza, presentano tensioni in termini di cassa e risicati avanzi di amministrazione, se non disavanzi veri e propri. Il Comune presenta un congruo accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità ma, comunque, presenta anche un cospicuo avanzo di amministrazione che, a sua volta consente la possibilità di effettuare cospicui accantonamenti senza incorrere in un disavanzo da ripianare negli esercizi successivi.

Ad avere una maggiore capacità di investimento saranno gli enti con il fondo crediti di dubbia esigibilità più alto, e, dunque, con elevate problematiche di introito ed esazione nonché quelli con il fondo pluriennale vincolato più ampio e, pertanto, con maggiori spese impegnate ma rinviate agli esercizi successivi poiché esigibili in futuro. La versione del saldo finale rischia, quindi, di concedere molti spazi agli enti che potrebbero non avere la possibilità di fruirne.

La legge di stabilità 2016 interviene su questo punto attraverso la previsione di un "borsino" regionale degli spazi finanziari. Si affida alle Regioni la regia di un borsino degli spazi finanziari, destinati all'aumento delle spese in conto capitale a condizione che il saldo, sempre a livello regionale e compresa la stessa Regione, resti invariato. I recuperi ed i miglioramenti degli spazi chiesti e ceduti devono realizzarsi nel biennio successivo, così come è accaduto fino ad ora per gli spazi finanziari del patto di stabilità interno.

In conclusione quindi, il saldo finale di competenza non negativo previsto nella legge di stabilità, ha lo scopo, non considerando il fondo crediti di dubbia esigibilità fra le spese rilevanti, di riavviare nei Comuni il finanziamento delle spese di investimento.

Il Legislatore definendo gli elementi essenziali della nota integrativa al bilancio di previsione ha disposto una puntuale individuazione dei capitoli di entrata e spesa e dei connessi accertamenti ed impegni che danno origine alle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione. La stesura del bilancio di previsione 2018-2020 deve rappresentare anche l'occasione utile per procedere ad un riordino generale della partita dei vincoli di sola competenza oppure di competenza e di cassa, associandole opportune codifiche dei capitoli di bilancio interessati.

INVESTIMENTI

Gli investimenti e la contabilizzazione dei contributi dai permessi di costruire nel 2017 e dal 2018

In sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e durante la gestione dello strumento programmatico stesso, deve essere prestata particolare attenzione alla gestione dei contributi dai permessi di costruire (e delle relative sanzioni), in considerazione del fatto che il trattamento di tali entrate, dopo l'approvazione della legge di bilancio 2017 (la legge n. 232 del 11/12/2016) risulta essere differente per il 2017 e per gli esercizi dal 2018.

Pertanto, nello stesso bilancio 2017/2019 le possibilità di finanziamento dei contributi in esame saranno diverse per il 2017 e per gli esercizi 2018 e 2019. Gli uffici ragioneria dovranno pertanto redigere con particolare cura il prospetto per la dimostrazione degli equilibri di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Come noto, i contributi dai permessi di costruire sono disciplinati primariamente dall'art. 16 del DPR n. 380/2001 e sono costituiti da una quota relativa al contributo di costruzione e da una quota relativa agli oneri di urbanizzazione.

Nel nuovo ordinamento contabile i contributi dai permessi di costruire sono contabilizzati tra le entrate al titolo 4, tipologia 500, categoria 1 (piano dei conti finanziario E.4.05.01.01.001).

L'utilizzo nel 2017 dei contributi dai permessi di costruire:

Per quanto riguarda il 2017, l'utilizzo è disciplinato dall'art. 1, comma 737, della legge n. 208/2015. Tali contributi e le relative sanzioni possono finanziare, anche nella misura del 100%:

- spese di manutenzione ordinaria del verde (titolo I della spesa);
- spese di manutenzione ordinaria delle strade (titolo I della spesa);
- spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (titolo I della spesa);
- spese di progettazione di opere pubbliche (titolo II della spesa).

Si sottolinea come, per espressa previsione di legge (art. 31, comma 4-ter, del DPR n. 380/2001), le sanzioni edilizie per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono destinate esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Pertanto, tali sanzioni non possono finanziare nel 2017 gli interventi previsti dall'art. 1, comma 737, della legge n. 208/2015.

Nell'ipotesi in cui l'ente locale utilizzi i contributi dai permessi di costruire per finanziare le spese di manutenzione ordinaria, nel prospetto per la dimostrazione degli equilibri la quota dei contributi che finanzia il titolo I della spesa deve essere indicata nella cella I)

“Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili”.

L'utilizzo dal 2018 dei contributi dai permessi di costruire

La legge di bilancio 2017 (la legge n. 232/2016) ha disposto una disciplina per le entrate in questione che deve essere considerata a regime in quanto non viene più definito uno specifico trattamento per taluni determinati esercizi finanziari: dal 2018 in poi deve essere applicata tale disciplina.

Dunque, dal 2018, differentemente da quanto stabilito dal legislatore per il 2017, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Gli interventi sopra elencati sono generalmente contabilizzati nel titolo II della spesa, tranne la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nell'ipotesi in cui l'ente locale utilizzi i contributi dai permessi di costruire per finanziare le spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel prospetto per la dimostrazione degli equilibri la quota dei contributi che finanzia il titolo I della spesa deve essere indicata nella cella I) “Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili”.

Anche per quanto attiene agli esercizi dal 2018, deve essere tenuto in considerazione l'art. 31, comma 4-ter, del DPR n. 380/2001, laddove viene indicato che le sanzioni edilizie per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, debbano essere destinate esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Tali interventi sono tra quelli elencati dal comma 460 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 ("interventi di demolizione di costruzioni abusive; interventi di acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico").

Dal 2018 i contributi dai permessi di costruire assumono la natura di entrata vincolata per legge

Visto quanto detto sopra, dal 2018 i contributi e le sanzioni in esame cesseranno di essere un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti, assumendo la veste di **un'entrata vincolata per legge** (com'era ai tempi della legge n. 10/1977, la cosiddetta "legge Bucalossi").

Dal 2018 le riscossioni di tali proventi/sanzioni dovranno pertanto rispettare anche il paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), anche con riguardo alle scritture contabili di utilizzo e reintegro delle somme vincolate.

La corretta contabilizzazione dei vincoli sui movimenti sopra indicati è importante, soprattutto dopo l'avvio del nuovo ordinamento contabile, sotto diversi aspetti:

a) ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), l'ente locale può utilizzare, in termini di cassa, le entrate vincolate per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;

b) risulta dunque necessario, prima dell'utilizzo dei fondi vincolati, che la Giunta comunale abbia adottato due atti (le due decisioni possono anche essere inserite in un'unica deliberazione):

la deliberazione per la concessione dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

la deliberazione per l'utilizzo in termini di cassa di somme aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL;

c) come sopra anticipato, le movimentazioni di utilizzo e di reintegro di cui all'art. 195 del TUEL devono essere registrate nella contabilità finanziaria ai sensi dell'art. 195 stesso e del punto 10.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Interventi di urbanizzazione

Si precisa che, per interventi di urbanizzazione primaria si intendono:

strade residenziali (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

spazi di sosta o di parcheggio (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

fognature (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

rete idrica (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

reti telefoniche (Circolare Ministero dei lavori pubblici n. 2015 del 31/03/1972);

pubblica illuminazione (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

spazi di verde attrezzato (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 259/2003 e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici (art. 4, comma 1, legge n. 847/1964 e art. 6, comma 3-bis, DL n. 133/2014);

cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (art. 16, comma 7-bis, DPR n. 380/2001);

impianti cimiteriali (art. 26-bis DL n. 415/1989);

parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11 legge n. 122/1989).

D'altra parte, per interventi di urbanizzazione secondaria si intendono:

asili nido e scuole materne (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

mercati di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

delegazioni comunali (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

chiese e altri edifici religiosi (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

impianti sportivi di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

aree verdi di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate) (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964).

Si evidenzia che, ai sensi del n. 127-quinquies) tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, agli interventi di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, si applica l'aliquota IVA del 10% (13% dal 01/01/2018, ai sensi del comma 631 dell'art. 1 della legge n. 232/2016).

Per enti locali e regioni si delinea la possibilità di richiedere spazi finanziari relativi al pareggio di bilancio 2018:

il termine per richiederli è fissato al prossimo 20 febbraio, infatti, potranno essere presentate le richieste per accaparrarsi gli «spazi finanziari» che consentono di liberare dal vincolo le spese di investimento finanziate con l'avanzo di amministrazione o con il ricorso al debito.

Sono previsti complessivamente 1,2 miliardi (700 a favore di comuni, province e città metropolitane, 500 riservati ai governatori) che serviranno a sterilizzare sia gli impegni esigibili nel 2017 che (ed è una novità importante) una quota del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

La dote è quella messa in campo dalla legge 232/2016. Per gli enti locali, viene in considerazione il comma 485, che ha stanziato, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un plafond da 700 milioni, di cui 300 a favore dell'edilizia scolastica. Riguardo a questi ultimi, le richieste dovranno essere presentate alla Struttura speciale per l'edilizia scolastica, mentre per i restanti 400 milioni alla Ragioneria generale dello stato.

Nel dettaglio, i 300 milioni destinati all'edilizia scolastica saranno destinati, in primis, al completamento di interventi che già hanno beneficiato di sconti sul pareggio 2016.

Seguono gli interventi di realizzazione di nuovi plessi e quelli per altre infrastrutture scolastiche, purché, però, muniti di un progetto esecutivo già redatto e validato.

Gli altri 400 milioni andranno innanzitutto a favore dei comuni istituiti mediante fusione e di quelli con meno di 1.000 abitanti.

Eventuali economie saranno destinate all'edilizia scolastica e ad interventi di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, anche in tal caso con precedenza a favore di quelli già pervenuti alla fase esecutiva della progettazione.

Solo per la seconda tranche (i 400 milioni), in caso di richieste superiori rispetto alle disponibilità, saranno privilegiati gli enti che presentano una maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Il Comune non procederà alla richiesta di spazi in quanto il delta del saldo è superiore allo 0 per l'anno 2018 e, pertanto, si delinea la possibilità di riprendere l'avanzo di amministrazione fino alla concorrenza del limite di € 15.000,00 per finanziare ulteriori investimenti oltre a quelli programmati ed in particolare la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO.

Il principio contabile n. 4/2, al punto 5.4, ha disciplinato una sorta di «agevolazione» per rendere più celeri le procedure di realizzazione delle spese di investimento per lavori pubblici, consentendo agli enti che anche solo formalmente attivano le procedure di spesa (con pubblicazione di bando di gara o con lettera di invito ai fornitori a presentare offerte eccetera) di far confluire le somme oggetto di gara - finanziate da entrate regolarmente accertate - nel fondo pluriennale vincolato, anziché considerarle un'economia di bilancio.

A questa agevolazione però viene imposta una scadenza: se entro un anno gli enti non arrivano all'aggiudicazione dei lavori, le somme confluiscono in avanzo di amministrazione.

Il primo esercizio a cui è stata applicata questa regola è il 2015 e agli enti che, in tale annualità, hanno costituito il fondo pluriennale vincolato ma, al termine dell'esercizio 2016, non sono riusciti a formalizzare l'aggiudicazione definitiva, l'articolo 1, comma 467, della legge 232/2016 ha concesso un altro anno di tempo per evitare di azzerare il fondo, a condizione che:

- 1) l'ente disponga di un progetto esecutivo del lavoro pubblico, validato e approvato, comprensivo del cronoprogramma in oggetto;
- 2) l'ente approvi il bilancio di previsione triennale entro il 31 gennaio, con un mese di anticipo rispetto alla scadenza fissata a suo tempo dalla stessa legge al 28 febbraio (comma 454).

La speranza che, insieme al termine di approvazione del bilancio, venisse prorogato anche il termine per la sanatoria del Fpv previsto dal comma 467, è finita con l'approvazione del decreto 244/2016, Milleproroghe che, all'articolo 5, comma 11, ha disposto il solo rinvio del termine di approvazione del bilancio al 31 marzo 2017 e non anche di quello fissato al 31 gennaio 2017.

Gli enti quindi hanno dovuto accelerare l'iter del bilancio per giungere alla sua approvazione entro la fine di gennaio, per non trovarsi costretti ad applicare l'avanzo al fine di proseguire con l'opera, nei limiti previsti dal pareggio di bilancio.

Si precisa che la norma di favore introdotta dal comma 467 interessa solamente coloro che hanno costituito il fondo pluriennale vincolato nel 2015. Per coloro che invece hanno avviato le procedure o assunto un impegno perfezionato sul quadro tecnico economico diverso dalla progettazione, ai fini costitutivi del fondo 2016, il mantenimento delle somme in fondo pluriennale vincolato è consentito per tutto l'esercizio 2017, in applicazione del citato punto 5.4, senza che vi sia quindi alcun collegamento con il bilancio preventivo 2017-2019. Tali enti tuttavia non potranno beneficiare della norma speciale, che riguarda appunto solo i fondi costituiti nel 2015.

A chiusura dell'esercizio 2016 possono riscontrarsi due ipotesi negli enti locali italiani che nel corso del 2015 avevano costituito il fondo pluriennale vincolato attraverso l'avvio delle procedure di affidamento ovvero l'assunzione di impegni perfezionati sul quadro tecnico economico diversi dalla progettazione:

- a) il caso in cui l'ente non abbia proceduto all'aggiudicazione dei lavori entro il 2016, ma è in possesso del cronoprogramma dell'opera e del progetto esecutivo validato con approvazione del bilancio di previsione entro il

31/01/2017. In questa ipotesi, vi è possibilità di conservare in sede di riaccertamento le somme in fondo pluriennale vincolato per un altro anno. Le somme confluiranno in avanzo solo in assenza di aggiudicazione entro il 2017 con assunzione dei relativi "impegni" di spesa. La norma fa riferimento all'assunzione degli impegni quale condizione per mantenere le somme nel fondo pluriennale vincolato, senza specificare l'anno di imputazione. Riteniamo che questi possano essere imputati anche ad anni successivi al 2017, in forza del cronoprogramma, senza obbligo di arrivare entro l'esercizio ad avere somme esigibili su lavori ultimati;

b) il caso in cui invece l'ente si trovi nell'impossibilità di disporre del cronoprogramma e progetto esecutivo validato dell'opera e/o non è riuscito ad approvare entro gennaio il preventivo, in sede di riaccertamento ordinario dovrà far confluire le somme oggetto di gara nelle quote di avanzo di amministrazione, vincolato o destinato o libero a seconda dell'entrata che finanziava il fondo pluriennale vincolato.

Ciò comporta che:

1. l'ente può applicare in esercizio provvisorio 2017 l'avanzo solo se di natura vincolata ed unicamente al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del responsabile competente (pc all. 4/2 punti 8.11 e 9.2). L'eventuale applicazione dell'avanzo dovrà essere disposta mediante una variazione al bilancio provvisorio, approvata con deliberazione della Giunta comunale, su cui deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione ed allegato il prospetto di coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Con tale delibera deve altresì essere aggiornato il prospetto del risultato di amministrazione presunto redatto sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio 2016 (articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel). In alternativa la spesa va essere inserita tra gli stanziamenti del bilancio 2017-2019, con approvazione entro il 31/3, con applicazione dell'avanzo;

2. rimodulazione delle previsioni del pareggio di bilancio 2017-2019, in quanto l'avanzo non rientra tra le entrate finali (fatta salva l'ipotesi che si trattasse di quote di fondo pluriennale vincolato finanziate da mutui, perché in tal caso anch'esse sarebbero risultate escluse dalle entrate finali);

3. dovranno essere riassunti gli atti e/o i provvedimenti già adottati in funzione della procedura di gara già avviata. Trattasi di un procedimento amministrativo complesso, in quanto l'ente si troverà di fronte all'ipotesi che il procedimento di gara venga compromesso dalla mancanza di copertura finanziaria.

Il terzo punto è sicuramente quello più complesso, perché gli enti si trovano di fronte al problema di dover gestire procedure di gara avviate regolarmente, ma che non sono più munite di una regolare copertura finanziaria o che potrebbero inficiare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il Comune non ha la necessità di rinviare spese non sostenute nel 2015 al 2017 con l'impiego del Fondo pluriennale vincolato a fronte di progetti esecutivi già redatti con allegati i relativi crono programmi.

Le spese in c/capitale che sono state trasferite al 2018 con l'utilizzo del **fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 sono state pari a 0**

Mentre la composizione complessiva del FPV al 31/12/2017 = 01/01/2018 era la seguente ed il Fondo pluriennale vincolato definitivo di spesa, pertanto, per l'anno 2017, da iscrivere in entrata per l'esercizio 2018 risulta essere così composto:

TIT	MISS	PROGR Macroag	INTERV./CAP	FPV di SPESA	
				OGGETTO	IMPORTO €
1	01	11 - 101	1.01.08.01/340	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ED EMOLUMENTI ACCESSORI ED ONERI RIFLESSI	6.494,97
1	01	11 - 102	1.01.08.07/400	IRAP C/ENTE - SALARIO ACCESSORIO	437,81
				<p>da riaccertam. ORDINARIO per consuntivo 2017 nel 2018</p> <p>(eliminazione dal consuntivo 2017 con REIMPUTAZIONE AL 2018)</p> <p>Trattasi degli emolumenti accessori al personale a titolo di fondo produttività (lordo+oneri ed irap) anno 2017 da liquidare nel corso del 2018</p>	6.932,78
1	01	1-110	1.01.01.03/1046	SPESE PER INCARICHI LEGALI – STANZIAM. COMPET.2018	1.268,80
1	01	1-110	1.01.01.03/99	<p>SPESE PER INCARICHI LEGALI - FPV</p> <p>da riaccertam. ORDINARIO per consuntivo 2017 nel 2018</p> <p>(eliminazione dal consuntivo 2017 con REIMPUTAZIONE AL 2018)</p> <p>Trattasi di spese per incarichi conferiti a legale avv. Mauro Ballerini per difesa in giudizio del Comune a seguito di ricorsi TAR/CONSIGLIO DI STATO presentati da alcuni lottizzanti del piano artigianale Gerola</p>	7.777,34
				Totale spesa incarichi	9.046,14
				Totale FPV spesa corrente: Titolo I	15.978,92
				Totale FPV spesa in c/capitale: titolo II	0,00

				SPESE ATTUAZIONE PLU	
2	08	1 - 202	2.09.01.01/4200	Trattasi di proventi derivanti dall'attuazione del piano di lottizzazione artigianale Gerola dovuti dal lottizzante DINO IMMOBILIARE che ha ottenuto, a suo tempo, da equitalia cui ha presentato istanza, la relativa rateizzazione del versamento dovuto	0,00

Aggiornamenti ai principi contabili

Affiancamento alla contabilità finanziaria della Contabilità economico-patrimoniale

L'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria quella economico patrimoniale, finalizzata alla rilevazione, verifica, e monitoraggio dei costi e dei risultati dell'azione amministrativa, decorre dal 2016 per i Comuni con più di 5mila abitanti, dal 2017 per i Comuni più piccoli, a condizione che sia stata adottata, dai rispettivi consigli comunali, apposita delibera di rinvio. Lo strumento di raccordo con la contabilità finanziaria, che mantiene il suo carattere autorizzatorio, è il «piano dei conti integrato» che implica lo "spacchettamento" dei capitoli di bilancio.

Il primo adempimento scadrà il 31 dicembre 2016 con l'obbligo di inviare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) il bilancio 2016 utilizzando il piano dei conti integrato con le voci finanziarie valorizzate al IV livello di articolazione.

Occorrerà poi riclassificare, secondo l'articolazione prevista dal Dlgs n. 118/2011, le voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2015 col vecchio sistema e rideterminarne il valore utilizzando i criteri di valutazione previsti dal nuovo principio contabile. Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non sia stato possibile completare il processo di valutazione in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, potrà essere adeguato nel corso della gestione, entro il termine del secondo esercizio dall'avvio della contabilità economico patrimoniale.

Questo processo di riclassificazione e rivalutazione determinerà la necessità di effettuare rettifiche di patrimonio netto che saranno oggetto di apposita delibera da parte del consiglio comunale da approvare entro il termine per l'approvazione del rendiconto. Si proseguirà quindi con le necessarie "scritture di ripresa" e

con le scritture di rettifica utili alla determinazione del risultato economico e patrimoniale dell'esercizio 2016.

Entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi occorrerà trasmettere i dati di rendiconto articolati al V livello del piano dei conti integrato oltre ai dati relativi alla contabilità economico patrimoniale valorizzati al VI livello relativamente ai dati economici e al VII per quelli patrimoniali.

Tutto ciò costituirà base fondamentale per l'adempimento di fine settembre relativo alla redazione dei bilanci consolidati da trasmettere anch'essi alla BDAP.

Il mancato invio dei dati alla BDAP è sanzionato con l'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl n. 113 del 2016 e comporta l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

I vincoli di spesa del bilancio di previsione 2017/2019 estendibili anche al 2018

La visione complessiva dei molteplici vincoli della spesa a cui gli enti dovranno prestare attenzione nella predisposizione dei bilanci, anche in considerazione dei costanti controlli della Corte dei Conti su queste limitazioni che come noto sono rilevate all'interno dei questionari annuali di cui al comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 e che, in caso di accertata violazione, possono far scattare azioni di responsabilità a carico di amministratori e funzionari.

Per meglio delimitare il perimetro dei vincoli di spesa è il seguente:

Spese per acquisto mobili e arredi

Sulla stampa specializzata sono apparsi recentemente alcuni articoli che affermano che il limite introdotto dal comma 141 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, come modificato dal comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 210/2015, ovvero il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili, si applicherebbe nuovamente agli enti locali a partire dal 2017, dopo un anno di sospensione del vincolo disposto proprio del citato D.L. n. 210/2015.

Tali indicazioni non sono corrette in quanto il citato comma 141 introduce il vincolo solo fino al 2016, fatta eccezione per gli enti locali che sono esclusi dall'applicazione proprio per tale anno.

Pertanto, allo stato attuale non è previsto alcun vincolo per gli enti locali su questa tipologia di spesa, già a partire dal 2016.

Spese per compensi ad organi di controllo

Il comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 244/2016 aveva ulteriormente prorogato, a tutto il 2017, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di controllo rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, prevista dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010.

Niente più obblighi di decurtazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti. La manovra 2018, infatti, non ha prorogato la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, del dl 78/2010, la quale imponeva alle amministrazioni pubbliche una riduzione, nella misura del 10% dell'importo risultante alla data del 30 aprile 2010, degli emolumenti comunque corrisposti ad «organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo».

Come noto, tale previsione, secondo il consolidato orientamento della Corte dei conti, trovava applicazione anche con riferimento ai compensi percepiti dai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria.

Spese di formazione e spese per le autovetture

Le **spese di formazione** (art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010): gli enti non possono impegnare annualmente più del 50% della corrispondente spesa impegnata nel 2009;

Spese per gestione autovetture (art. 15 comma 1 del D.L. n. 66/2014): gli enti non possono impegnare annualmente più del 30% della corrispondente spesa impegnata nel 2011.

Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca

I vincoli su queste spese sono due:

il primo introdotto dal comma 7 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevede che gli enti non possono impegnare annualmente più del 20% della corrispondente spesa impegnata nel 2009;

il secondo introdotto dal comma 1 dell'art. 14 del D.L. n. 66/2014, che prevede che gli enti non possono impegnare annualmente, per tale fattispecie, più del 4,2% della spesa del personale desunta dal conto annuale del 2012, se quest'ultima non supera i 5 milioni di euro, ovvero dell' 1,4% nel caso di spesa del personale superiore a tale quota.

Gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della disposizione in questione.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano, secondo gli orientamenti della Corte dei Conti, nella previsione normativa soggetta a limitazione:

studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;

prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;

studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, sempre secondo la Corte, nella previsione normativa soggetta a limitazione:

le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Infine, sempre in tema di consulenze, il comma 146 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 prevede per gli enti la possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Il comma 2 dell'art. 14 del D.L. n. 66/2014 prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore, rispetto alla spesa del personale come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e al 1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a tale misura.

Anche in questo caso gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della predetta disposizione.

Spese per missioni

Il comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono impegnare annualmente più del 50 % della corrispondente spesa impegnata nel 2009 per le spese relative alle missioni che, in base a consolidato orientamento della Corte dei Conti, si applica anche con riferimento alle missioni degli amministratori comunali.

Attenzione perché i rimborsi delle spese di viaggio agli amministratori contemplate dal comma 3 dell'art. 84 del TUEL (ovvero quelle per recarsi dalla propria residenza all'ente presso cui esercita il mandato) non sono considerate spese di missione soggette al vincolo del D.L. n. 78/2010. Pertanto sono soggette a vincolo solo le spese previste dal comma 1 del sopra richiamato art. 84, ovvero quelle per missioni, per ragioni di mandato, al di fuori del capoluogo del comune presso cui l'amministratore esercita il mandato. In questo senso si è recentemente espressa la Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 38/2016).

Passiamo ora in rassegna altri importanti pronunciamenti della Corte dei Conti sul tema.

Con la deliberazione n. 182/2014 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna è stato chiarito che i viaggi effettuati da operatori della Polizia Locale, per frequentare corsi di formazione al di fuori della ordinaria sede di servizio, rientrano nelle missioni delle forze di polizia escluse dai limiti di spesa in questione, così come non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive nonché ai soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli (vedasi al riguardo la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36/2010).

Secondo la Corte dei Conti Toscana (deliberazione n. 179/2011) è esclusa dal computo della spesa (sia della spesa per rimborsi dell'anno di riferimento che della medesima spesa sostenuta nel 2009) la quota oggetto di finanziamento da parte di soggetti pubblici o privati terzi. Tale consolidata interpretazione, come affermato da varie sezioni regionali della Corte, si può di fatto estendere anche agli altri vincoli di spesa oggetto della presente circolare.

Infine le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con delibera n. 9/2011 hanno precisato che nelle limitazioni che stiamo trattando non rientra il rimborso delle spese sostenute dal segretario comunale titolare di sede di segreteria convenzionata (e secondo noi, per analogia, anche il rimborso delle spese sostenute nell'ambito di convenzioni che riguardino altri dipendenti).

Spese per sponsorizzazioni

Il comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Su tale divieto assoluto è intervenuta la Corte dei conti Lombardia, che con la deliberazione n. 1075/2010 ha affermato che la limitazione non si estende alle concessioni di contributi a favore di associazioni private a sostegno di attività di soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune.

Altro intervento significativo è quello della Corte dei Conti della Puglia (vedasi la deliberazione n. 163/2010) che ha precisato in proposito che, ad essere vietata, sarebbe la concessione di patrocini che prevedono oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche, che riguardano iniziative organizzate da soggetti terzi, mentre resterebbero consentite, salvo ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

Il comma 8 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che gli Enti non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Con riferimento invece alle spese di pubblicità, si segnala la posizione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che con la deliberazione n. 50/2011 hanno chiarito che l'esclusione dal novero delle spese soggette alla limitazione in argomento riguarda le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie.

Spesa per acquisto beni e servizi

L'art. 47 del D.L. n. 66/2014 (commi da 8 a 13) prevede la riduzione della spesa per beni e servizi a compensazione dei tagli effettuati sul fondo di solidarietà comunale.

Si ricorda che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'anzidetta misura e che l'organo di revisione è tenuto a verificare che le misure anzidette siano adottate, dandone atto nella propria relazione al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Riduzione spesa informatica

I risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa informatica possono essere spalmati sul triennio 2016-2018 in modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l'obiettivo complessivo medio del 50%, che dovrà essere valutato in sede di consuntivo nell'ultimo anno. Lo ha chiarito la Ragioneria generale dello stato nella circolare n. 17/2016, diffusa per fornire alle amministrazioni statali istruzioni ai fini della predisposizione dell'assestamento del bilancio per l'anno 2016 e per la revisione del budget per il medesimo anno.

Come spesso accade, peraltro, le istruzioni sono utili anche per gli enti territoriali, sebbene questi ultimi non siano formalmente fra i destinatari. Fra gli altri chiarimenti, spicca quello riguardante la disciplina dettata dai commi da 512 a 520 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016), che contengono una molteplicità di disposizioni tendenti a incentivare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato predisposto dall'Istat debbano approvvigionarsi tramite la Consip o i soggetti aggregatori. In particolare, il comma 515 individua l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, che è pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015.

La circolare precisa che il risparmio di spesa annuale è da conseguire come media nel triennio 2016-2018: in altre parole, il risparmio può essere conseguito, ad esempio, interamente in un solo anno oppure ripartito nel triennio in modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l'obiettivo complessivo in media annuale, da valutare in sede di consuntivo per l'anno finanziario 2018.

Conclusioni

In conclusione per quanto concerne le competenze ad approvare le variazioni di bilancio, nelle more di un auspicabile intervento normativo o chiarimento ministeriale, di attenersi scrupolosamente ad un'interpretazione letterale dell'art. 175 del TUEL, onde evitare di rischiare l'annullabilità, seppure parziale, dei relativi provvedimenti per vizio di incompetenza, come previsto dall'art. 21-octies della Legge n. 241/1990, oppure di avere problemi con l'organo di revisione, che giustamente potrebbe pretendere di esprimere il proprio parere esclusivamente sulle variazioni per cui tale espressione è prevista ai sensi dell'art. 239 del TUEL, fermo restando in ogni caso in capo a tale organo di controllo l'obbligo di legge di dare conto, nella propria relazione al rendiconto della gestione, della verifica circa l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo a tali variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

Gli obiettivi strategici

<i>MISSIONE</i>
<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
<i>MISSIONE 2 – Giustizia</i>
<i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>
<i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>
<i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>
<i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
<i>MISSIONE 7 – Turismo</i>
<i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
<i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>
<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>
<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>
<i>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</i>
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
<i>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>

<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</i>
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>
<i>MISSIONE 50 – Debito</i>

Un obiettivo strategico è rappresentato da:

FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLEONE ED IL COMUNE DI FIESCO

Nel 2018 è prevista la fusione per incorporazione tra il Comune di Castelleone ed il Comune di Fiesco.

Si è proceduto, pertanto, all'affidamento dell'incarico ad una figura che guidi nelle operazioni necessarie per procedere alla fusione stessa rappresentate dalla redazione di un progetto da cui si evincano i vantaggi derivanti da tale complessa operazione ed all'indizione dei referendum da cui scaturisca la volontà delle popolazioni di Castelleone e di Fiesco di addivenire alla fusione.

E' sotto riportata la normativa nonché i passaggi fondamentali e prodromici alla fusione per incorporazione:

L'innovazione giuridica dell'istituto della fusione nella legge Delrio

La L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* (cd. legge Delrio), introduce nell'ordinamento nuove regole concernenti la fusione di comuni, con l'art. 1, commi 109 ss..

In tema di fusione, la suddetta L. n. 56/2014, prevede che per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo Comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che in caso di fusione di uno o più Comuni, il Comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni oggetto della fusione fermo restando ciò che è previsto dall'art. 16 del TUEL ovvero che nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

Nel caso in cui i Comuni risultanti da una fusione istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

La legge Delrio sostituisce il comma 2 dell'art. 15 del TUEL, contenente la previsione che i Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di

tutti i Consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito, dovendo lo statuto del nuovo Comune prevedere che alle comunità dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Il comma 3 dell'art. 15 del TUEL, così modificato dall'art. 12, comma 1, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che «al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono».

I Comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei Comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente; mentre il commissario nominato per la gestione del Comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di Sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici evidenziandosi che il commissario deve convocare periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Con riguardo agli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali fondamentali, derivanti dal comma 28, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, si applicano ai Comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti, con la precisazione che in mancanza di diversa normativa regionale, i Comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei Comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

I Consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del Comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti; mentre tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del Comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale dei Comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo Comune, in un unico fondo del nuovo Comune avente medesima destinazione.

Fatte salve le disposizioni della legge regionale, «a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune; b) alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione

contabile del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica; c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del nuovo Comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti».

Il Comune che nasce a seguito di fusione è "agevolato", con riguardo alla tempistica riguardante l'approvazione del bilancio di previsione; nel senso che lo strumento di programmazione economico-finanziario è approvato entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno.

Oltre a ciò, a beneficio del Comune nato dal procedimento di fusione, sono apportate modificazioni alla disciplina concernente l'esercizio e la gestione provvisoria del bilancio contenuta nell'art. 163 del TUEL, il quale, al comma 1 prevede che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Ne deriva che l'ordinamento distingue tra esercizio provvisorio e gestione finanziaria; l'esercizio provvisorio rappresenta una modalità operativa concernente il bilancio intercorrente tra la data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce; nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, mentre è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell'art. 163 del TUEL, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

La gestione provvisoria, invece, si determina nel lasso temporale intercorrente tra la scadenza del termine ultimo dell'esercizio provvisorio e quello di approvazione del "nuovo" bilancio di previsione, in base a quanto previsto dall'art. 163, comma 2 del TUEL, il quale dispone che «nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato

l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria».

L'Amministrazione comunale, dunque, lasciandosi alle spalle l'esercizio provvisorio ed entrata in regime di «gestione provvisoria» del bilancio, non può più spendere in dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato, ma si deve limitare alle spese strettamente indicate dal legislatore per non produrre danni alla collettività.

Gli atti di governo che l'Amministrazione può compiere in regime di gestione provvisoria, sono puntualmente determinati in altra parte dello stesso articolo 163, comma 2, che così dispone: «nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente».

Ciò detto, la L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 156, prevede che: **«il Comune risultante da fusione: a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno; b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti; c) approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali»; inoltre in base al comma 127 «dalla data di istituzione del nuovo Comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei Comuni estinti» e al comma 128 «l'istituzione del nuovo Comune non priva i territori dei Comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune è esente da oneri fiscali».**

La fusione per incorporazione

La fusione definita "per incorporazione" è un istituto ora previsto dalla L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 130, nel quale è specificato che: «i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, **il comune incorporante conserva la propria personalità**, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni

mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione».

Inoltre, svariate leggi regionali di riordino territoriale richiamano, già da tempo, la possibilità della fusione per incorporazione, tra le cause di modificazione delle circoscrizioni comunali.

Infatti, a tale proposito si può menzionare la l.r. n. 143/1973 della Regione Abruzzo, art. 8, «*Istituzione di nuovi Comuni*», che prevede l'ipotesi di «incorporazione di uno o più Comuni in altro Comune contiguo», dove è stabilito che «l'incorporazione [...] è equiparata alla fusione di Comuni, mediante l'istituzione di un Comune nuovo»; la l.r. n. 54/1974 della Regione Campania, art. 3, nel quale si ribadisce che «[...] l'incorporazione di un Comune in un altro della medesima Provincia è equiparata all'ipotesi contemplata alla lettera a) del precedente articolo 2 [vale a dire la fusione tra Comuni tradizionale]»; la l.r. n. 25/1992 della Regione Veneto, che all'art. 3, dispone che: «a variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: [...] nell'incorporazione di uno o più Comuni all'interno di altro Comune»; la l.r. n. 10/1995 della Regione Marche, la quale all'art. 3, precisa che: «il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi: a) incorporazione di un Comune in un altro contermini; b) distacco di una frazione o borgata da un Comune e sua incorporazione in un Comune contermini; [inoltre] ai fini della presente legge, all'incorporazione di Comune in altro Comune contermini devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più Comuni contermini»; la l.r. n. 24/1996 della Regione Emilia-Romagna, art. 20, che al comma 2 prevede che: «ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un Comune nuovo»; la l.r. n. 29/2006 della Regione Lombardia, la quale, nell'art. 5, «*Mutamento circoscrizioni comunali*», parla di «aggregazione di un Comune ad altro Comune contiguo»; la l.r. n. 68/2011 della Regione Toscana, la quale all'art. 64 stabilisce che: «in caso di fusione o incorporazione di due o più Comuni, se la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione non stabilisce alcun contributo in favore del Comune, è concesso un contributo pari a 150.000,00 euro per ogni Comune originario per cinque anni fino ad un massimo di 600.000,00 euro per il nuovo Comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo Consiglio comunale»; la l.r. n. 34/2014 della Regione Puglia che all'art. 6, « », comma 4, dispone che: «su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, che può *Fusione di Comuni* avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune».

Nello specifico, la fusione "tradizionale" è riferibile all'art. 15 del TUEL, nel quale è previsto che «le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale [con la precisazione che] salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite».

La fusione per «incorporazione» è prevista, invece, dalla L. n. 56/2014, art. 1, comma 130, nel quale si delinea una differente configurazione legislativa rispetto alla fusione "tradizionale".

Nella fusione per «incorporazione» di uno o più comuni in un comune che deve essere sempre contiguo, la sua promozione compete sempre ai comuni interessati, fermo restando il procedimento previsto dall'art. 15, comma 1 del TUEL, vale a dire che è alla Regione che compete l'onere di modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni coinvolti dal processo di fusione, a norma degli artt. 117 e 133 Cost. dopo che siano state «sentite le popolazioni interessate», con le modalità previste dalla legge regionale.

Anche tale "nuova" tipologia di fusione richiama nel suo divenire gli artt. 117 e 133 Cost.

Il primo dei due articoli costituzionali (117 Cost.) esplicita (almeno fino alla conclusione dell'iniziativa referendaria costituzionale del 4 dicembre 2016 su «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*») la competenza legislativa che «è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», prevedendo al comma 2 che lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie di materie previste nella lettere da *a*) fino a *s*); al comma 3 l'esistenza della legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni con la specificazione che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; e disponendo, inoltre, che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

L'art. 133, comma 2, Cost., a sua volta dispone che: «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»; ciò significa che l'istituzione di un nuovo comune nel territorio di propria pertinenza (o la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni), la Regione può determinarlo solo dopo che ha «sentite le popolazioni interessate».

Il parere può essere richiesto tramite referendum consultivo ovvero, così come disposto dall'art. 15 del TUEL, «nelle forme previste dalla legge regionale».

La Corte Costituzionale ha precisato che «[...] l'inadeguata valutazione dei pareri del Consiglio comunale [...], non si risolve in una diretta violazione dell'art. 133 cpv. Cost. (che si limita ad esigere la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 204 del 1981); né implica – stando alla stessa impostazione del ricorso – la violazione di alcuna altra norma comunque sopraordinata alla legge regionale in esame. Ed è proprio il ricorso a dare atto che, in sede di modifica delle circoscrizioni comunali, "i pareri dei Comuni e delle Province sono" – se mai – "obbligatorî ma non vincolanti": con la conseguenza che l'apprezzamento di essi da parte del Consiglio regionale sfugge al sindacato di questa Corte».

Per la Corte Costituzionale «[...] l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni, è espressione di un "generale principio ricevuto dalla tradizione storica" che vuole la partecipazione delle comunità locali a "talune fondamentali decisioni che le riguardano". Tale rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, al fine di "evitare che queste possano addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni direttamente interessate" (sentenza n. 453 del 1989)».

In sintesi, ad avviso della Corte Costituzionale la lettura del secondo comma dell'art. 133 della Costituzione è chiara ed univoca: la consultazione delle popolazioni interessate è richiesta sia per l'istituzione di nuovi Comuni, sia per la modificazione delle loro Circoscrizioni; in linea generale, quindi, popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, "residua" del Comune di origine; altrettanto può dirsi per i trasferimenti di popolazioni da un Comune ad un altro in conseguenza di modificazioni delle circoscrizioni territoriali».

Ritornando alla fusione per incorporazione e alla L. n. 56/2014, art. 1, comma 130, dopo avere previsto che l'incorporazione sarà disposta con legge regionale e previo referendum delle popolazioni interessate, è stabilito che «il Comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione».

Da ciò ne deriva che al processo di fusione non corrisponde la creazione di un nuovo Comune, ma solo la modifica dei confini del Comune incorporante, con la risultante che al Comune incorporante competono tutte le situazioni attive e passive del Comune incorporato.

Ne scaturisce un'importante conseguenza, proprio per quanto detto; vale a dire che la situazione finanziaria dei due comuni, incorporante e incorporato, giocherà un ruolo importante nel processo di fusione per incorporazione, perché lo squilibrio finanziario di almeno uno dei due comuni fungerà da ragione impeditiva alla fusione, in quanto l'onere dell'eventuale riequilibrio finanziario sarà soprattutto a carico del comune più sano finanziariamente che di conseguenza sarà portato a frenare sul processo di fusione.

Per ciò che attiene la rappresentatività, occorre aggiungere che almeno fino alle prime elezioni comunali del dopo fusione, emerge che gli organi del Comune risultante dall'aggregazione saranno solo quelli espressione dell'ente incorporante, ai quali compete la gestione della delicata fase riorganizzativa, mentre gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Lo Statuto del Comune incorporante, comunque, dovrà prevedere che alle comunità del Comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; per questo fine è necessario che lo statuto sia integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Un aspetto importante riguarda il fatto che le popolazioni interessate vanno sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».

Tale procedura, che anticipa l'ascolto delle popolazioni interessate alla fusione per incorporazione, con ogni probabilità è dovuta al fatto che «l'incorporazione» di uno o più comuni in un altro (di solito quello più grande demograficamente) può ingenerare asimmetria politica tra comune incorporato e incorporante, in quanto il primo comune rinuncerebbe a gran parte della propria identità politica vista la situazione non paritaria tra gli enti oggetto di fusione; di conseguenza, atteso che l'esito del referendum nell'ipotesi di fusione per incorporazione potrebbe essere certamente problematico proprio per tale fatto, il legislatore ha voluto saggiare l'umore della popolazione interessata dal processo di fusione «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione».

Potrebbe giovare all'esito positivo del processo di fusione il cambio di denominazione del Comune incorporante, ponendosi tale possibilità come fattore altamente paradigmatico di discontinuità, tale da favorire le comunità incorporate a sentirsi come parte attiva e protagonista nella costruzione dell'ente locale territoriale frutto della fusione per incorporazione

Le due tipologie di fusione tra enti si riavvicinano, relativamente alla loro forma di sostegno finanziario da parte dello Stato e della Regione, poiché la vigente normativa mette sullo stesso piano dei trasferimenti, sia la fusione tradizionale e sia quella per incorporazione.

Per ciò che attiene la prassi applicativa, le due tipologie di fusione divergono anche per un altro aspetto; vale a dire che la fusione tradizionale di solito si determina tra Piccoli Comuni o comunque generalmente investe due o più comuni che non hanno dimensioni demografiche assai differenti tra loro e dà luogo ad un nuovo ente locale territoriale che per territorio, economia, numero di abitanti, mette su di un piano di sostanziale uguaglianza e parità i comuni che si sono estinti; mentre la fusione che si realizza per il tramite di un processo di incorporazione, si pone sempre (come del resto avviene con la fusione classica) l'obiettivo del riordino territoriale e della semplificazione della maglia amministrativa complessiva attraverso la riduzione del numero complessivo dei comuni del nostro Paese, ma realizza una posizione di superiorità dimensionale ed economica del comune incorporante, diversamente da quello che avviene nei confronti del comune incorporato che a sua volta si estingue per ingresso nel Comune incorporante, il quale, mantiene la propria personalità, i propri organi e succede, come visto, a titolo universale al Comune incorporato.

6. Le censure delle Regioni ricorrenti avverso la L. n. 56/2014 e la posizione della Corte Costituzionale in merito alla questione della fusione di comuni

La duplice categoria della fusioni di comuni esistente nell'ordinamento, ha fatto sorgere l'interrogativo su quale sia il soggetto legittimato a normare la fusione tradizionale e la fusione per incorporazione; nel senso di vedere se la competenza legislativa debba essere diversamente ammessa in capo alle Regioni, nell'ipotesi della fusione tradizionale, mentre debba essere posta in capo all'esclusiva mano statale, nell'ipotesi di fusione per incorporazione.

Nel merito, per ciò che riguarda la fusione tra comuni classica o tradizionale che dir si voglia, occorre richiamare l'art. 117, comma 4, Cost., in base al quale è prevista la competenza legislativa regionale residuale nell'istituzione di un nuovo Comune.

Infatti, l'art. 117, comma 4 Cost., prevede che: «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato»; e la materia dell'istituzione di un nuovo comune non la si ritrova nelle competenze statali previste nell'art. 117, comma 2, lettere da a) fino alla lettera s); e che la competenza nella fusione tradizionale sia della Regione emerge, *ad adiuvandum*, anche dall'art. 133, comma 2, Cost., nel punto in cui è disposto che: «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

A complicare le cose però è l'art. 117, comma 3 Cost. che disciplina le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e la Regioni, nel punto in cui è prevista «l'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che permette al legislatore statale la possibilità d'intervenire su puntuali aspetti dell'ordinamento degli enti locali e, dunque, anche nell'emanazione della legislazione sulla fusione di comuni.

Per quanto attiene alla competenza legislativa della fusione per incorporazione che formalmente non istituisce un nuovo comune, occorre riferirsi alla sentenza n. 50/2015 della Corte Costituzionale.

Essa scaturisce sulla base di ricorsi presentati dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, hanno proposto varie questioni di legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*).

Per quello che riguarda l'economia di questo scritto, le questioni proposte dai ricorrenti, coinvolgono la disciplina delle fusioni di Comuni, prevista dall'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), per contrasto con i parametri costituzionali

In particolare, la Regione Campania ha, per un verso, dedotto il supposto difetto del titolo di competenza in capo allo Stato, ravvisando la sussistenza della competenza regionale residuale in relazione al disposto dell'art. 117, comma 4, Cost., avuto riguardo al procedimento di fusione tra Comuni (con specifico riferimento ai commi 22 e 130 dell'art. 1 della legge in questione) e ha denunciato la lesione degli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'asserita invasione della competenza regionale nella materia concernente l'istituzione di nuovi enti comunali nell'ambito del suo territorio (così come la modificazione delle inerenti circoscrizioni o delle relative denominazioni), da realizzarsi, oltretutto, garantendo la preventiva audizione delle popolazioni concretamente interessate, e senza trascurare, altresì, la (ritenuta) violazione della riserva statutaria regionale in ordine alla disciplina dei referendum riguardanti le leggi ed i provvedimenti di competenza, per l'appunto, regionale.

La Regione Puglia, dal suo canto, ha dedotto con riguardo alla disciplina della fusione di comuni l'illegittimità delle relative disposizioni sotto il profilo della ravvisata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dovendosi, anche a suo avviso, a proposito di detta materia, ritenere operativa la competenza regionale residuale prevista dal medesimo art. 117 al quarto comma.

L'intervento del giudice delle leggi consacra una distinzione tra le due forme di fusione, quella "tradizionale" e quella "per incorporazione", non solo sul profilo del regime giuridico ma anche su quello attinente alla competenza legislativa.

La Corte Costituzionale nel *Considerato in diritto*, punto 6.2, rileva che «[...] tali questioni sono non fondate»; e nel punto 6.2.2. ribadisce che «la disposizione (*sub* comma 130) relativa alla fusione di Comuni di competenza regionale non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza dubbio di competenza regionale) bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia «ordinamento degli enti locali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. [ed inoltre] l'estinzione di un Comune e la sua incorporazione in un altro Comune incidono sia sull'ordinamento del primo che del secondo, oltre che sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione elettorale applicabile. Dal che la non fondatezza, anche in questo caso, della censura di violazione del titolo di competenza fatto valere dalle ricorrenti, in prospettiva applicativa del criterio residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.».

Ad avviso della Corte Cost. insussistente è, a sua volta, l'ulteriore violazione degli artt. 123 e 133, secondo comma, Cost. denunciata dalla Regione Campania, con riferimento al medesimo comma 130 (ed in correlazione con il precedente comma 22) dell'art. 1 della legge in esame, riguardante il procedimento di fusione per incorporazione di più Comuni.

Infine «il censurato comma 130 demanda, infatti, la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per

incorporazione) proprio alle specifiche legislazioni regionali, rimettendo, peraltro, alle singole Regioni l'adeguamento delle stesse rispettive legislazioni, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni – di carattere evidentemente generale (e che rimandano, in ogni caso, alle discipline regionali) – contenute nella legge n. 56 del 2014 non siano, di per sé, esaustive. Per cui non risulta scalfita l'autonomia statutaria spettante in materia a ciascuna Regione».

In sintesi, secondo il ragionamento dei giudici della Corte Cost. ne deriva che la competenza legislativa nel caso di fusione "tradizionale" rimane confermata in capo alle Regioni (poiché che in tale caso si istituisce un nuovo Comune); al contrario, la fusione per incorporazione è da ricondursi alla potestà legislativa statale, poiché il processo di incorporazione (che non dà luogo alla nascita di un nuovo Comune) rientrerebbe nella materia «ordinamento enti locali», e comunque incide su funzioni fondamentali e legislazione elettorale applicabile.

Una decisione più politica che giuridica quella assunta dal giudice della legge, in quanto il riferimento alla materia «ordinamento degli enti locali» non figura espressamente nell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.; ragione per cui il fondamento giuridico sul quale la Corte Costituzionale basa la sua decisione, vale a dire il legame tra l'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e la materia «ordinamento degli enti locali», tradisce la mera volontà di avallo del complesso sistema della legge Delrio, n. 56/2014.

Una decisione, quella assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2015, che contraddice una precedente posizione presa dallo stesso giudice delle leggi in materia di istituzione di comuni (Sentenza n. 261 del 3 ottobre 2011) [14].

Tale sentenza è stata emessa su *input* del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, che con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, aveva sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (*Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali*), nella parte in cui stabiliva, in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità.

Secondo il Tribunale rimettente, una corretta esegesi del novellato art. 117 Cost. condurrebbe ad includere l'istituzione di nuovi Comuni nell'ambito della previsione recata dalla lettera p) del comma 2, riferendo dunque la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per altro verso, nella prospettazione del giudice *a quo*, il raccordo tra la disposizione citata ed il comma 2 dell'art. 133 Cost. (che prevede l'istituzione di nuovi Comuni mediante leggi regionali) implicherebbe, per la materia *de qua*, una competenza concorrente di Stato e Regioni; di conseguenza sarebbe dunque riservata allo Stato l'enunciazione di principi fondamentali, tra i quali dovrebbe annoverarsi la fissazione di limiti minimi di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione.

Ad avviso della Corte Costituzionale la questione sollevata in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost. è inammissibile: a tal proposito il *punto 2* del *Considerato in diritto* evidenzia che «in seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «circoscrizioni comunali» non è stata inclusa nel nuovo testo dell'art. 117, che invece, nel secondo comma, lettera p), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Nessun riferimento alle

circoscrizioni comunali, in particolare, è contenuto nel terzo comma del medesimo art. 117, che elenca le materie rientranti nella competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni [mentre] a differenza dell'art. 117 Cost., è rimasto invariato, dopo la riforma del 2001, il testo dell'art. 133 Cost., nel cui secondo comma è stabilito: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

Il tribunale amministrativo rimettente afferma inizialmente che, con l'art. 117, secondo comma, lettera p), il legislatore costituzionale «ha inteso abbracciare e includere nel raggio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ogni segmento della vita degli enti locali, principiando dal momento genetico, identificato nella "legislazione elettorale" [...]

«Su tale presupposto interpretativo, il giudice *a quo* afferma che «ogni momento della vita di un ente locale è devoluto dal legislatore costituzionale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», con la conseguenza che «appare *in re ipsa* che siffatta devoluzione includa anche il momento genetico basilare della istituzione stessa di un ente locale, nelle sue componenti geografiche e personali, ivi compresa la fissazione del numero minimo di abitanti». In definitiva sarebbe possibile affermare, secondo il rimettente, la «onnicomprensività dell'iscrizione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in tutta la materia dell'ordinamento degli enti locali», derivante, a suo dire, dalla soppressione della materia «circoscrizioni comunali», «espunta dal testo del comma 3 dell'art. 117 che enumera le materie di legislazione concorrente».

I giudici costituzionali rilevano la contraddizione che il rimettente attribuisce alle norme costituzionali; «è agevole rilevare che una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali – dal rimettente definita «onnicomprensiva» ed esplicitamente riferita anche alle circoscrizioni comunali – non si concilia con una ritenuta competenza concorrente delle Regioni, che non solo non emerge dal testo del secondo comma dell'art. 133 Cost., ma non è neppure menzionata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. La trasformazione operata dal rimettente nel corso del suo ragionamento circa la natura della competenza legislativa dello Stato – da esclusiva, come affermato in apertura, a concorrente – non trova giustificazione in alcuna disposizione costituzionale. Essa si pone anzi in netto contrasto, logico e giuridico, con l'interpretazione data dal medesimo giudice *a quo* della lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che ingloberebbe, a suo dire, tutti gli aspetti della vita degli enti locali, a partire dalla loro istituzione, sino alla determinazione delle loro funzioni fondamentali».

Infine, il giudice delle leggi rileva che «se la costruzione ermeneutica del rimettente fosse plausibile, non si comprenderebbe perché lo stesso metta in rilievo una contraddizione nel dettato costituzionale, che, nella sua prospettiva, sarebbe invece del tutto coerente. Delle due l'una: o lo Stato possiede una competenza legislativa esclusiva «onnicomprensiva» in materia di ordinamento degli enti locali, ed allora la previsione dell'art. 133 Cost. costituirebbe una deroga, un "ritaglio" di una parte di tale competenza in favore della potestà legislativa residuale delle Regioni, poiché non esiste alcun appiglio, né testuale né sistematico, per affermare l'esistenza di una potestà concorrente; oppure la potestà legislativa esclusiva dello Stato non è «onnicomprensiva», ma è limitata ai campi di disciplina espressamente menzionati nella lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., ed allora dovrebbe configurarsi una competenza legislativa residuale delle Regioni, in base al criterio fondamentale di riparto stabilito nel nuovo art. 117 Cost., che contiene una elencazione di materie di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente, con la conseguenza di far rifluire nella potestà residuale delle Regioni quelle non esplicitamente previste».

Si è parlato, *supra*, che **quella assunta dal giudice della leggi è stata una «decisione più politica che giuridica»**; in effetti l'inciso «ordinamento degli enti locali» è rintracciabile, almeno in parte,

nel d.d.l. di riforma costituzionale d.d.l. (A.C. 2613), sottoposto a referendum popolare e non ancora dotato di alcuna valenza prescrittiva; infatti la motivazione che sorregge la scelta dei giudici delle leggi sembra essere un'anticipazione della nuova normativa costituzionale *in fieri*.

La Corte Costituzionale mette su piani diversi due istituti intimamente connessi nel loro scopo ultimo che andrebbero entrambi ricondotti alla competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.; ma il giudice delle leggi preferisce pronunciarsi sulla base di un'interpretazione estensiva della competenza statale in merito alla questione della fusione di comuni, **anticipando in via di fatto l'efficacia delle nuove disposizioni costituzionali inserite nel progetto di riforma costituzionale, su cui è stato chiamato il popolo ad esprimersi nel mese di dicembre 2016.**

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente:

1. Servizi Istituz., generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attiv. culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
50. Debito pubblico
60. Anticipazioni finanziarie
99. Servizi per conto terzi

L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
		Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno)				
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	713.376,36	767.623,86	767.623,86
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	40.719,16	40.952,00	40.952,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	232.941,46	223.779,91	223.779,91
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		987.036,98	1.032.355,77	1.032.355,77
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale: (1)	(+)	98.703,70	103.235,58	103.235,58
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garan	(-)	-	-	-
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garan	(-)	34.197,00	32.064,00	29.812,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	-	-	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebita	(+)	-	-	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi		64.506,70	71.171,58	73.423,58
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	694.269,40	651.168,40	605.927,40
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-	-	-
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		694.269,40	651.168,40	605.927,40
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e		-	-	-

Evoluzione del debito nel triennio

Anno	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	735.389,40	694.269,40	651.168,40	605.927,40
Nuovi prestiti (+)	-	-	-	
Prestiti rimborsati (-)	41.120,00	43.101,00	45.241,00	47.487,00
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-	
Altre variazioni +/- (da specificare)	-	-	-	
Totale fine anno	694.269,40	651.168,40	605.927,40	558.440,40

Oneri finanziari

		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOT. RATE
	TOT. ANNO 2018	43.101,00	34.197,00	77.298,00
	TOT. ANNO 2019	45.241,00	32.064,00	77.305,00
	TOT. ANNO 2020	47.487,00	29.812,00	77.299,00

Tasso medio di indebitamento

Indebitamento inizio esercizio	694.269,40
Oneri finanziari – media del triennio	43.101,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	6,21%

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Anno	2018	2019	2020
Interessi passivi	34.197,00	32.064,00	29.812,00
entrate correnti	987.036,98	1.032.355,77	1.032.355,77
% su entrate correnti	3,46%	3,11%	2,89%
<u>Limite art.204 TUEL</u>	10,00%	10,00%	10,00%

Articolazione degli obiettivi operativi per missione/programma:

“ Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.” (Il principio contabile della programmazione di bilancio per l'anno 2015 – da Infoarconet RGS)

3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento approvativo (iter procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli

immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

Con deliberazione della G.C. n. assunta in data 2 febbraio 2018 si è proceduto all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2019-2020 da cui si evince la seguente programmazione:

Programmazione piano dei fabbisogni

Voce	Trend storico					
	Anno ...2013....	Anno ...2014....	Anno ...2015....	Anno ...2016...		
Dipendenti al 1/1	6	6	6	6		
Cessazioni	0	0	0	-1 (autista-cantoniere)		
Assunzioni	0	0	0	0		
Dipendenti al 31/12	6	6	6	5		

Voce	Previsione Triennale			
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
	2017	2018	2019	2020
Dipendenti al 1/1	5	5	5	5
Cessazioni	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0
Dipendenti al 31/12	5	5	5	5

media triennio 2011-2013:

anno 2011 € 227.962,78

anno 2012 € 225.920,84

anno 2013 € 222.229,72

Totale € 676.113,34

media triennio € 225.371,11

Pertanto la spesa per il personale prevista nel triennio 2018 2019 2020 è la seguente:
Unitamente al macroaggregato 102 rappresentato dall'IRAP:

	media triennio 2011-2013	consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	consuntivo 2016	consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Spese macroaggregato 101		189.871,75	189.195,00	168.683,00	174.287,00	159.733,19	168.915,00	168.915,00	168.915,00
Spese macroaggregato 104		21.502,02	22.550,00	23.608,00	23.608,00	22.550,00	23.898,00	23.898,00	23.898,00
spese macroaggregato 102		13.161,52	12.629,00	12.104,00	12.160,82	11.889,33	11.984,00	11.984,00	11.984,00
Altre spese da specificare:									
<i>spesa per buoni pasto</i>									
<i>specificare</i>									
<i>specificare</i>									
<i>specificare</i>									
<i>specificare</i>									
<i>specificare</i>									
<i>specificare</i>									
Totale spese di personale	225.371,11	224.535,29	224.374,00	204.395,00	210.055,82	194.172,52	204.797,00	204.797,00	204.797,00
(-)Componenti escluse*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa*	225.371,11	224.535,29	224.374,00	204.395,00	210.055,82	194.172,52	204.797,00	204.797,00	204.797,00
diff rispetto media triennio		835,82	997,11	20.976,11	15.315,29	30.362,77	20.574,11	20.574,11	19.738,29
				9,31	6,80	13,52	9,13	9,13	8,79

Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

Lo stato di attuazione dei programmi e delle opere pubbliche è illustrato nella deliberazione, approvata dalla Giunta Comunale, lo scorso [Ottobre 2017](#), in ordine alla programmazione triennale delle opere pubbliche. La programmazione triennale è definita con deliberazione [G.C. n. 45 del 14/10/2017 modificata con deliberazione della G.C. N. 6 del 27/01/2018](#), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche [2018 – 2020](#) nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno [2018](#) che [si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale](#).

I progetti ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario [2018](#), affinché possano essere definiti "fattibili", sono necessariamente e fortemente subordinati all'articolato rapporto tra interesse pubblico ed impegni di spesa, sia in relazione [al permanere delle](#) particolari difficoltà che sta attraversando l'economia nazionale ed ai vincoli posti dalle norme che disciplinano il nuovo saldo finanziario dal 2016 in luogo del Patto di Stabilità che, dall'esercizio finanziario 2013 è stato applicato anche ai Comuni di minori dimensioni con popolazione superiore ai 1000 abitanti.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

Il Piano alienazioni 2018: l'ultima adozione è stata disposta con la deliberazione G.C. n. 7 del 15/02/2017 ed approvata definitivamente con delib. C.C. n. 4 del 29/03/2017 (triennio 2017-2019), mentre nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020 adottata con la delib. G.C. n. 9 assunta nella seduta del 31/01/2018, da approvarsi definitivamente in sede di bilancio di previsione 2018-2020 con delib. C.C., sono previste alienazioni nel solo anno 2018 con un gettito stimato in complessive € 260.000,00, così destinato:

		ANNO 2018		
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO €	Riferimento
		SPESE UNA TANTUM E CORRENTI		RISORSA
		NEGATIVO		
		TOT. SPESE UNA TANTUM E CORRENTI	0,00	0
				%
		SPESE C/CAPITALE		
2.01.05.01	1111	P.A. - INTERV. MANUT. E GEST. STRAORD. PATRIMONIO - BENI IMMOBILI		
2.04.01.01	3128	SISTEMAZ. IMPIANTO RECUPERO ARIA PER RISC E RAFFRES SC. MATERNA	20.000,00	
2.08.01.01	1111	P.A. - Manut. Straord. STRADE,VIE,P.ZZE,VERDE PUBBL.ATTREZ., ILL.NE PUBBL.		
2.08.01.01	1999	COLLEGAMENTO TRA VIA DELLE ARTI E VIA ROMA E MESSA IN SICUREZZA	240.000,00	
2.08.02.01	1175	P.A. - INTERV. IMPIANTO PUBBL. ILL.NE (RIMOZ. PALI ENEL E SIP)	-	
		TOT. SPESE C/CAPITALE	260.000,00	100
				%
		TOTALE PROVENTI ALIENAZIONE AREA - ANNO 2018	260.000,00	4 01 1111

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Per quanto riguarda il patrimonio comunale, negli anni 2018 e 2019 continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi degli organi istituzionali ed uffici comunali, delle proprietà e dei beni comunali, anche con attenzione all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 6 del 27-01-2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.45 DEL 14/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 11:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BIGNAMI SELENE	Vice Sindaco	X	
MARCARINI CHIARA	Assessore		X
Presenti - Assenti		2	1

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.45 DEL 14/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 in data 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 18 in data 14 aprile 2017 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione afferente il bilancio 2017-2019;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale N. 44 in data 14 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la variazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del DUP 2017-2019 assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale;

Atteso inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale N. 46 in data 21 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di bilancio in via d'urgenza con atto della Giunta Comunale n. 44 del 14/10/2017, ratificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 in data 29 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

Atteso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 ed al documento unico di programmazione 2017-2019 e la verifica del permanere degli equilibri del bilancio 2017-2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai titolari di posizione organizzativa a valere sull'esercizio provvisorio 2018;

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00) ed il programma triennale dei lavori pubblici (il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00), nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Premesso altresì che:

1. il programma triennale dei lavori pubblici verrà allegato al documento unico di programmazione dell'ente, il cui aggiornamento sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno

2011, n. 118 e s.m.i.;

2. ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione dell'ente aggiornato deve essere presentato al Consiglio comunale;
3. occorre provvedere all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00) ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 (il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Riscontrato che alla data odierna non é stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che l'art.21 comma 9 del citato D.Lgs. 50/2016 prevede che sino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica quanto previsto dall'art. 216, comma 3;

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Preso atto che é stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici IN VARIANTE A QUANTO Già APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 14/10/2017 che individua gli interventi da inserire nella programmazione triennale 2018- 2020 ed annuale 2018 così come illustrato nelle schede tecniche allegate (all. A - Quadro delle risorse finanziarie; all. B1 - Elenco annuale 2018; all. B2 - Elenco annuale 2019; all. B3 - Elenco annuale 2020; all. C - Articolazione della copertura finanziaria), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto adottare i suddetti schemi di programma, dando atto che il programma biennali degli acquisti di beni e servizi risulta essere negativo in quanto non si prevedono acquisti di beni o servizi di importo unitario pari e/o superiore a €. 40.000,00.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- Di adottare l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 ed annuale 2018 nuovamente allegato alla presente quale parte sostanziale ed integrante (all. A - Quadro delle risorse finanziarie; all. B1 - Elenco annuale 2018; all. B2 - Elenco annuale 2019; all. B3 - Elenco annuale 2020; all. C - Articolazione della copertura finanziaria), dando atto che l programma biennali degli acquisti di beni e servizi risulta essere negativo in quanto non si prevedono acquisti di beni o servizi di importo unitario pari e/o superiore a €. 40.000,00.

- Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici verrà allegato al documento unico di programmazione dell'ente, il cui aggiornamento sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- Di depositare e pubblicare, per 60 giorni consecutivi, gli schemi adottati come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014;
- Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Con successiva unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 27-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALLEGATO - B1

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2018/2020
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIESCO - CR -
 ELENCO ANNUALE 2018

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento - CUI	Descrizione intervento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo intervento	FINALITA'	Conformità		Priorità	Stato Progettaz. approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb	Amb			Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori
		Manutenzione straordinaria strade, piazze e viabilità in genere	Lodi	Fiorenzo	240.000,00	CPA	S	S	1	/	3/4	4/4

Il Tecnico comunale
 dott. arch. Fiorenzo Lodi

ALLEGATO - B2

ALLEGATO - B2

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2018/2020
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIESCO - CR -
 ELENCO ANNUALE 2019

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento - CUI	Descrizione intervento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo intervento	FINALITA'	Conformità		Priorità	Stato Progettaz. approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb	Amb			Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori
		Manutenzione straordinaria edificio comunale	Lodi	Fiorenzo	186.120,00	CPA	S	S	1	/	3/4	4/4

Il Tecnico comunale
dott. arch. Fiorenzo Lodi

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2018/2020
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIESCO - CR -
 ELENCO ANNUALE 2020

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento - CUI	Descrizione intervento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo intervento	FINALITA'	Conformità		Priorità	Stato Progettaz. approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb	Amb			Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori

Il Tecnico comunale
dott. arch. Fiorenzo Lodi

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

Ufficio Tecnico

via Roma, n° 30 - C.F. : 00304300197 - tel. 0374/370014 - fax. 0374/370862



Fiesco li, 24 Gennaio 2018

ALLEGATO – D

Spett. Ufficio di Ragioneria

Oggetto: Revisione delle previsioni lavori e importi anno 2018.

Con la presente, di seguito, trasmetto le indicazioni di previsione per il bilancio del 2018 relativamente a lavori di importo inferiore ai 100.000,00 €..

N°	Descrizione intervento		Importo presunto
1	3° stralcio lavori mesa in sicurezza via Roma con nuove sponde roggia Castelleona e protezioni	€.	30.000
2	Impianto di recupero dell'aria per riscaldamento e rinfrescamento nella scuola materna. Edilizia scolastica.	€.	20.000
3	Acquisto di nuovo trattorino tosaerba	€.	5.000
4	Sistemazione area esterna edificio comunale	€.	22.500
5	Asfaltatura strade	€.	10.000
6	Concorso d'idee "1000 piedi verdi"	€.	10.000
	Totale	€.	97.500

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMUNALE
Dott. arch. Fiorenzo Lodi



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 31-01-2018

OGGETTO: RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25/6/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 06/08/2008 - ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 15:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BIGNAMI SELENE	Vice Sindaco	X	
MARCARINI CHIARA	Assessore		X
Presenti - Assenti		2	1

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25/6/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 06/08/2008 - ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 in data 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 18 in data 14 aprile 2017 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione afferente il bilancio 2017-2019;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale N. 44 in data 14 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la variazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del DUP 2017-2019 assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale;

Atteso inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale N. 46 in data 21 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di bilancio in via d'urgenza con atto della Giunta Comunale n. 44 del 14/10/2017, ratificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 in data 29 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

Atteso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 ed al documento unico di programmazione 2017-2019 e la verifica del permanere degli equilibri del bilancio 2017-2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai titolari di posizione organizzativa a valere sull'esercizio provvisorio 2018;

RICHIAMATO l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 25/06/2008 e convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008, avente ad oggetto "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali".

CONSIDERATO che il comma 1 del citato articolo, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali, dispone espressamente che ciascun ente, con delibera del proprio organo di Governo, individui, «redigendo apposito elenco», sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

ATTESO che l'esecuzione di tali verifiche e ricognizioni consente la redazione del «piano delle alienazioni e valorizzazioni» immobiliari, da allegarsi al bilancio di previsione dell'Ente.

DATO ATTO che il comma 2 del medesimo articolo di legge dispone che:

- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come

- patrimoniodisponibile ed, altresì, ne definisce espressamente la destinazione urbanistica;
- la successiva deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del «piano delle alienazioni e valorizzazioni» costituisce **variante allo strumento urbanistico generale**, senza la necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, eccezion fatta per i casi di varianti relative a terreni, classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, da richiedersi ed effettuarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

RILEVATO che l'elenco dei beni immobiliari dell'Ente, costituito come sopra specificato, da pubblicarsi mediante le forme previste, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta delle indicazioni e direttive fornite dall'Amministrazione Comunale, ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei beni immobiliari dell'Ente, predisponendo uno specifico elenco di quelli suscettibili di alienazione.

VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare - anno 2018, costituito dagli immobili appositamente individuati, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, e ritenuto meritevole di approvazione.

DATO ATTO che l'adozione del predetto piano costituisce atto propedeutico alla successiva approvazione e perfezionamento dell'efficacia da parte del Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000.

AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

1. Di **adottare** il **piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2018**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della Legge n. 133/2008, come risultante dal seguente schema, sulla base degli immobili individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale, e costituito dagli immobili di seguito elencati:

IMMOBILE	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE Qualità	CONSISTENZA Superficie	DESTINAZIONE NEL P.G.T. VIGENTE
TERRENO cespite n. 1 Come da delibera di G.C. n.4/2012	Zona campo sportivo comunale, con accesso dalle vie Carducci, Delle Arti e Giardini. Forma : trapezoidale	F. 5 mapp. 921 Sem. Irriguo Classe 1^ R.D. € 30,77 R.A. € 34,19	Mq. 4.413,00	Destinazione nel vigente P.G.T. : Ambito d'intervento con destinazione insediativa residenziale – ATI n.2 area di via Carducci. Valore complessivo stimato in via presuntiva (€/mq. 96,50) per un totale di € 426.120,00=
		Totale	valore stimato	€ 426.120,00

2. Di disporre che il presente piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune venga affisso all'Albo Pretorio Comunale.

3. Di dare atto che, successivamente all'approvazione definitiva del presente piano, da parte del competente organo Comunale, si procederà alla stima del valore degli immobili ed al successivo avvio del procedimento di alienazione.

4. di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Con separata votazione, stante l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 31-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate